

Sentenza del Giudice
Istruttore

Pr. Nr. 3192/71-A-G.I.
Sezione 8°

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento

contro

- 1) CALABRESI Luigi, nato a Roma il 14-11-1937. Elett.dom.pr.st. avv. Michele Lener, Galleria del Corso, 1 - Milano.
- 2) LOGRANO Savino, nato a Spinazzola (BA) il 16-1-1940, res. a Torino in via Padova, 33. Elett.dom.pr.st. avv. Armando Cillario, Corso Porta Vittoria, 31 - Milano.
- 3) PANESSA Vito Donato Antonio, nato a Gioia del Colle (BA) il 20-4-1927, dom. a Milano in via Fatebenefratelli, 11. Elett.dom.pr.st. avv. Vincenzo Garofalo, Corso Matteotti, 1 - Milano.
- 4) CARACUTA Giuseppe Antonio, nato a Martano (LE) l'1-5-1935, res. a Bari in via Cagnazzi, 53. Elett.dom.pr. st. avv. Vincenzo Garofalo, Corso Matteotti, 1 - Milano.
- 5) MAINARDI Carlo Mario, nato a Rosasco (PV) il 26-12-1922, dom. a Milano in via Fatebenefratelli, 11. Elett.dom.pr.st. avv. Vincenzo Garofalo, Corso Matteotti, 1 - Milano.
- 6) MUCILLI Pietro, nato a Castiglione Messer Marino (CH) il 6-10-1927, res. a Milano in via delle Genziane, 5. Elett.dom.pr.st. avv. Vincenzo Garofalo, Corso Matteotti, 1 - Milano.

7) ALLEGRA Antonino, nato a S. Teresa di Riva (ME) il 21-11-1924, res. a Milano in via delle Ande, 14. Elett. dom.pr.st. avv.prof. Alberto Crespi, via Verga, 14 -Milano.

8) SMURAGLIA Carlo, nato ad Ancona il 12-8-1923, res. a Milano in Piazza Belgioioso, 1.

IMPUTATI

CALABRESI Luigi - LOGRANO Savino - PANESSA Vito - CARACUTA Giuseppe - MAINARDI Carlo - MUCILLI Pietro:

A) del reato previsto e punito dagli articoli 110, 112 n. 1, 575, 61 n. 9 c.p. per avere, in Milano, in concorso tra loro e, cioè, di numero di persone superiore a 5, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla loro qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, cagionato la morte di PINELLI Giuseppe, avvenuta alle ore 1,50 del 16 dicembre 1969 a seguito di precipitazione da una finestra del 4° piano della Questura di Milano.

ALLEGRA Antonino:

B) del reato previsto e punito dall'articolo 606 c.p. perché, nella sua qualità di Commissario Capo di p.s. dirigente l'Ufficio politico della Questura di Milano, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, procedeva all'arresto illegale dell'anarchico PINELLI Giuseppe, trattenendo lo stesso nei locali della Questura in istato di fermo dalla sera del 12 fino alla notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 e, cioè, per un tempo ben superiore a quello strettamente necessario per il suo interrogatorio, omettendo di farlo tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie a disposizione del Procuratore della Repubblica e comunicando a quest'ultimo la notizia dell'avvenuto fermo con notevole ritardo rispetto al momento in cui il fermo di polizia giudiziaria si era effettivamente verificato.

SMURAGLIA Carlo:

C) del reato previsto e punito dall'articolo 368, 1° e 2° comma c.p. per avere, con denuncia da lui sottoscritta e presentata al Procuratore Generale di Milano il 23 giugno

1971, incolpato dei delitti di omicidio volontario, violenza privata, sequestro di persona, abuso di ufficio e abuso di autorità, pur sapendoli innocenti, Allegra Antonino, Calabresi Luigi, Mainardi Carlo, Panessa Vito, Caracuta Giuseppe, Mudili Pietro e Lograno Savino.

CALABRESI Luigi:

inoltre, in alternativa al reato di cui alla lettera A):

D) del reato previsto e punito dagli articoli 41 p.p., 589 p.p. c.p. perché, in Milano, concorrevva a causare per colpa la morte di PINELLI Giuseppe, avvenuta in seguito di lesioni da precipitazione alle ore 1,50 del 16 dicembre 1969, in quanto nella sua qualità di funzionario addetto all'Ufficio politico della Questura di Milano, che aveva ricevuto dal dirigente dell'Ufficio stesso l'incarico di interrogare la persona sopra indicata, custodita in istato di fermo nei locali della Questura stessa, circa i rapporti intrattenuti con Valpreda Pietro (indiziato come autore della strage verificatasi in Milano il 12-12-1969 nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura) e dopo che nel corso del lungo interrogatorio erano state rivolte al Pinelli, da lui e dal dirigente dell'Ufficio, domande e contestazioni «ad effetto» dalle quali avrebbe potuto derivare all'interrogato il convincimento che la Polizia era a conoscenza di gravi elementi a suo carico in ordine a sue eventuali responsabilità per la strage di cui sopra o per precedenti attentati dinamitardi o, comunque, in ordine alla responsabilità di elementi anarchici in relazione alla strage predetta, ometteva, a interrogatorio ultimato, di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza e la custodia del fermato, e, in particolare, ometteva di disporre che lo stesso venisse adeguatamente custodito in un locale interno dell'edificio a tal uopo adibito o venisse, quanto meno, strettamente sorvegliato a vista da personale specificatamente incaricato, cosicché il Pinelli, rimasto in sua momentanea assenza in condizioni di relativa libertà di movimento nella stanza con finestra a balcone ove l'interrogatorio si era svolto, poteva, con mossa improvvisa e tale da prevenire il possibile intervento delle altre persone casualmente presenti nell'ufficio stesso, precipitarsi dalla finestra sita al quarto piano dell'edificio.

Fatto

Con atto presentato il 24 giugno 1971 alla Procura Generale della Repubblica di Milano, la signora Rognini Licia, vedova dell'anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato nella notte fra il 15 ed il 16 dicembre 1969 dalla finestra balcone dell'ufficio del commissario Luigi Calabresi, sito al quarto piano della Questura di Milano, e deceduto a seguito di gravissime lesioni poco dopo la precipitazione, denunciò il commissario Luigi Calabresi, il commissario Antonino Allegra, il brig. Vito Panessa, il brig. Giuseppe Caracuta, il brig. Carlo Mainardi, il brig. Pietro Mudili, tutti in servizio al tempo dei fatti presso l'Ufficio Politico della Questura di Milano, ed il tenente dei Carabinieri Savino Lograno, per i delitti di omicidio volontario, violenza privata, sequestro di persona, abuso di ufficio, abuso di autorità e per le violazioni dei doveri di cui all'art. 229 c.p.p., non penalmente sanciti.

La vedova Pinelli, dopo aver rievocato come gli accertamenti sulle cause della morte del proprio marito fossero stati condotti dalla Procura della Repubblica di Milano, assurdamente, sotto l'etichetta delle «indagini preliminari», etichetta che escludeva qualsiasi sua partecipazione e come tali accertamenti si fossero conclusi il 3 luglio 1970, con un decreto di archiviazione del Giudice Istruttore che, pur essendo composto di 55 pagine, non conteneva «un'ombra di motivazione reale», espose gli elementi emersi in quella istruttoria e soprattutto nel corso del dibattimento celebratosi presso la I Sezione del Tribunale di Milano nel processo penale a carico di Pio Baldelli, imputato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del commissario Luigi Calabresi che, a suo giudizio, giustificavano, da parte della Procura Generale, esercizio dell'azione penale per i reati indicati. Era emerso infatti:

1) che Giuseppe Pinelli era stato fermato il 12 dicembre 1969 e trattenuto in Questura abusivamente ed arbitrariamente in quanto nei suoi confronti non esisteva alcun grave indizio in ordine al reato di strage su cui si stava indagando e tanto meno pericolo di fuga;

2) che la Questura non aveva osservato per il fermo le prescrizioni di cui all'art. 238 c.p.p.;

3) che il Pinelli era stato sottoposto a stringenti interrogatori, con modalità assolutamente non consentite e tali da configurare forme di abuso penalisticamente rilevanti. In particolare era stata usata violenza morale nei suoi confronti da parte del dott. Calabresi che, contrariamente al vero, gli aveva contestato che «Valpreda aveva parlato» e da parte del dott. Allegra che, contrariamente al vero, gli aveva contestato di avere le prove che egli era l'autore dell'attentato commesso all'Ufficio Cambi della Stazione Centrale di Milano il 25 aprile 1969;

4) che l'ambulanza con cui Pinelli fu trasportato all'Ospedale Fatebenefratelli era stata chiamata certamente prima dell'ora segnata sui rapporti della stessa Questura come quella della precipitazione;

5) che il cadavere del Pinelli, al momento dell'autopsia, presentava un segno di agopuntura alla piega del gomito, che non trovava alcuna giustificazione nella terapia praticatagli prima della morte;

6) che i periti, sempre nel corso dell'autopsia, avevano riscontrato alla base del collo «un'area ecchimotica», grossolanamente ovalare di cm. 6x3 che, mentre non si accordava con l'ipotesi prospettata dalla Polizia, si accordava invece certamente con l'ipotesi del colpo di karaté;

7) che il dott. Allegra ed il dott. Calabresi più volte avevano minacciato il Pinelli (dep. dei testi Vurchio, Guarneri e Zoppi);

8) che il Pinelli era uomo pacato, sereno, fermo, convinto delle sue idee, solido e resistente, aveva cioè personalità diametralmente opposta a quella di coloro che la scienza più moderna indicava come «predestinati» al suicidio;

9) che le ridotte dimensioni dell'ufficio del dott. Calabresi, consentivano certamente alle cinque persone

presenti, di bloccare immediatamente una qualsiasi iniziativa del Tinelli.

Ciò naturalmente, oltre le numerosissime ed evidenti contraddizioni in cui erano caduti i vari protagonisti della Polizia, nel narrare i fatti accaduti, contraddizioni che non potevano trovare altra spiegazione che nella volontà di voler celare grosse responsabilità.

Osservò infine la vedova che non poteva non avere significato il fatto che, nel processo per diffamazione a carico di Pio Baldelli, il difensore del commissario Calabresi, avvocato Lener, all'evidente fine di impedire la riesumazione del cadavere del Pinelli e la perizia medico-legale diretta a stabilire se alcune delle lesioni riscontrate preesistevano alla caduta e se vi fossero altre lesioni non riscontrate nel corso dell'autopsia, avesse ricusato il Presidente del Collegio giudicante con il pretesto che questo, fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, avrebbe affermato di essere convinto, con i Giudici del Collegio, che il Pinelli era stato colpito con un colpo di karaté che aveva cagionato una lesione del bulbo spinale.

A seguito della denuncia e con provvedimento del 21 luglio 1971 il Procuratore Generale decise, a norma dell'art. 234 e.p.p. di esercitare l'azione penale e di procedere egli stesso con istruttoria sommaria.

Sentiti come testimoni la denunciante Rognini Licia, Malacarne Rosa e tutti i carabinieri presenti la notte del 15 dicembre 1969 in Questura, compreso il denunciato tenente Savino Lograno, acquisiti i rapporti della Questura relativi al fermo del Pinelli, il 25 agosto 1971, lo stesso Procuratore Generale emise avviso di procedimento nei confronti del commissario Luigi Calabresi per il delitto p.p. dall'art. 589 c.p. e nei confronti del dott. Antonino Allegra per il delitto p.p. dall'art. 606 c.p.

Il 15 settembre 1971 quindi questo G.I. venne richiesto di procedere con il rito formale nei confronti del commissario Calabresi per il delitto di cui al capo D) e nei confronti del commissario Antonino Allegra per il delitto di cui al capo B).

Venne richiesto inoltre di procedere all'esumazione della salma di Giuseppe Pinelli e di disporre perizia medico-legale sul seguente quesito:

«Esaminati:

- i resti del cadavere di Giuseppe Pinelli;
- il verbale di ricognizione, descrizione e sezione del cadavere predetto, redatto in data 18-12-1969 dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giovanni Caizzi e dai periti prof. Raineri Luvoni, prof. Guglielmo Falzi e prof. Franco Mangili e relativi allegati;
- la relazione di perizia medico-legale sulle cause e le circostanze della morte di Giuseppe Pinelli redatta in data 13-1-1970 dai suddetti professori Luvoni, Falzi e Mangili per incarico del Magistrato innanzi indicato;
- il materiale custodito presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano di cui alla lettera 28-8-1971 inviata dalla direzione dell'Istituto stesso alla Procura Generale della Repubblica di Milano;
- il verbale di visita e descrizione di località redatto in data 16-1-1970 dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giovanni Caizzi.

«Assunte le informazioni del caso dagli esecutori della necropsia di cui al verbale sopra indicato ed eseguiti (previa autorizzazione del Magistrato) tutti gli accertamenti e gli esami (in particolare radiologici) che riterranno opportuni, dicano i periti :

- 1) quale sia stata la causa della morte di Giuseppe Pinelli;
- 2) quali siano state le circostanze per le quali essa si verificò;
- 3) quali siano state la genesi e il reciproco rapporto temporale delle fratture, delle ferite, delle escoriazioni, delle contusioni e, comunque, di tutte le anomalie anatomiche che siano state o vengano riscontrate sul cadavere di Giuseppe Pinelli».

Pochi giorni dopo la richiesta di formale istruzione, il 22 settembre 1971, l'avvocato Michele Lener, difensore della parte civile dott. Calabresi nel procedimento penale a carico di Pio Baldelli, presentò alla stessa Procura Generale una lunga e dettagliata (200 pagine con 38 allegati) denuncia per il delitto di calunnia, nei confronti dell'avvocato Carlo Smuraglia.

Le menzogne, le omissioni, le distorsioni ed i travisamenti scientemente elaborati dei fatti emersi nel corso dell'istruttoria prima e del dibattimento Baldelli poi, erano la dimostrazione palese, a giudizio dell'avv. Lener, della malafede dell'estensore della denuncia e della sua consapevolezza di incolpare persone innocenti. E che l'estensore della denuncia, sottoscritta sia dalla vedova Pinelli che dal suo patrono avvocato Carlo Smuraglia, fosse quest'ultimo, si ricavava chiaramente dal fatto che essa era il frutto di uno studio approfondito degli atti processuali che la vedova Pinelli non poteva certamente aver fatto.

Anche per questa denuncia il Procuratore Generale esercitò l'azione penale ed il 23 settembre successivo richiese a questo Giudice Istruttore di procedere con il rito formale riunendo il processo (nr. 274/71) a quello contro Luigi Calabresi ed altri, già trasmesso. La riunione dei due procedimenti avvenne con ordinanza del 12 ottobre 1971.

Il 19 ottobre 1971, giunse infine a questo Giudice Istruttore rogatoria della I Sezione del locale Tribunale perché venisse data esecuzione all'ordinanza pronunciata nel procedimento penale a carico di Pio Baldelli il 26 marzo 1971 del seguente tenore:

«... [omissis]:

«rimette gli atti al G.I. in sede perché proceda:

1) alla indagine sugli indumenti di Pinelli, nel caso che gli stessi siano rintracciati e sempre che si trovino nelle precise condizioni di cui all'atto del decesso;

2) alla esumazione del cadavere e conseguente esame radiologico scheletrico così come dai quesiti proposti dalla difesa dell'imputato;

3) manda al G.I. di acquisire agli atti i reperti istologici relativi al cadavere del Pinelli e conservati presso il locale Istituto di Medicina Legale, mettendoli tutti a disposizione dei nominandi periti (medici legali e tecnici) per quanto di loro competenza previa indicazione da parte dei proff. Luvoni, Mangili e Falzi, delle modalità di esecuzione dell'autopsia.

«Formula per i periti i seguenti quesiti:

1) accertino i periti quali possano essere state le modalità di precipitazione del corpo del Pinelli in rapporto alle emergenze del compiuto sopralluogo e alle lesioni riscontrate o riscontrabili;

2) accertino i periti, attraverso l'esame delle lesioni riscontrate o riscontrabili sul corpo del Pinelli, quali ne siano state la genesi ed il reciproco rapporto temporale, esame da compiersi sui verbali dell'autopsia, sui reperti, tenuto conto di tutte le risultanze dibattimentali, e a mezzo dell'esame tanatologico e di quello radiologico dello scheletro previa esumazione del cadavere di Pinelli».

Sia la richiesta del Procuratore Generale, così come formulata, sia la rogatoria della I Sezione del Tribunale, apparivano subito non meritevoli di accoglimento. Il Procuratore Generale infatti, mentre nel capo di imputazione formulato nei confronti del dott. Calabresi, dava per scontato che Pinelli si era volontariamente lanciato dalla finestra della Questura, chiedendo di procedere a perizia medico-legale per accertare: «quale era stata la genesi ed il rapporto temporale fra le fratture, le ferite, le escoriazioni e le contusioni riscontrate o riscontrabili sul corpo dello stesso Pinelli (da riesumare)» ammetteva, quanto meno in linea di ipotesi, che gli avvenimenti e la precipitazione non si fossero verificati nella maniera assunta dagli Ufficiali di P.G. protagonisti della vicenda, ma in una delle diverse maniere prospettate dalla stampa e dalla stessa denunciante.

Delle due quindi l'una. O Pinelli si era volontariamente lanciato dalla finestra senza aver prima subito violenze fisiche ed allora era assolutamente inutile, ai fini

dell'istruttoria, procedere alla riesumazione del cadavere ed alla perizia medicolegale. O Pinelli poteva, se pur solo in linea di verosimile ipotesi, averle subite ed allora la perizia era indispensabile ed altrettanto indispensabile era che vi si procedesse con il pieno rispetto dei diritti di difesa di tutti gli indiziati.

La I Sezione del Tribunale poi richiedeva l'espletamento di una perizia che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, appariva ultronea dopo il nuovo esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore Generale in relazione alla morte del Pinelli.

Questo Giudice Istruttore pertanto, da un lato con nota del 23 settembre 1971, prospettò alla Procura Generale della Repubblica l'opportunità di riservare la definitiva formulazione dei capi di imputazione, non solo nei confronti del commissario Calabresi, ma anche nei confronti di tutti coloro che si trovavano nella stanza di questo al momento del fatto e che figuravano, tra l'altro, come denunciati per omicidio volontario, all'esito del richiesto accertamento peritale. Dispose dall'altro la restituzione della rogatoria al Presidente del Tribunale perché esaminasse l'eventualità, in relazione alla competenza funzionale, di non delegare a questo Giudice Istruttore l'esecuzione della perizia medico-legale. Ottenuta la riserva, nei termini indicati, da parte della Procura Generale, il 4 ottobre 1971 questo G.I. emise avviso di procedimento per omicidio volontario nei confronti del dott. Luigi Calabresi, del cap. Savino Lograno e dei brigadieri Vito Panessa, Giuseppe Caracuta, Carlo Mainardi e Pietro Mudili.

Dispose pure con ordinanza 20 ottobre 1971 che del procedimento a carico dei predetti fosse dato avviso, a norma dell'art. 304 c.p.p., anche a Pio Baldelli. Appariva evidente infatti che, poiché per il fatto attribuito dal Baldelli al commissario Calabresi era stata promossa l'azione penale e poiché la sentenza pronunciata nel relativo procedimento era destinata a fare stato nel processo penale per diffamazione, anche se al limitato fine della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 596 c.p., il Baldelli fosse portatore proprio di quell'interesse menzionato dall'art. 304 c.p.p. ai fini della partecipazione al procedimento.

Sequestrata la cartella clinica del Pinelli presso l'Ospedale Fatebenefratelli, venne quindi disposta perizia medico-legale sul seguente quesito:

«Esaminati:

- 1) i resti del cadavere di Giuseppe Pinelli;
- 2) il verbale di ricognizione, descrizione e sezione del cadavere predetto, redatto in data 18-12-1969, dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Caizzi e dai periti proff. Raineri Luvoni, Guglielmo Falzi e Franco Mangili;
- 3) la relazione di perizia medico-legale sulle cause e le circostanze della morte di Giuseppe Pinelli, redatta in data 13-1-1970 dai suddetti proff. Luvoni, Falzi e Mangili per incarico del Magistrato innanzi indicato;
- 4) i preparati istologici, le parti di visceri ed i liquidi organici, residuati dagli esami tossicologici già eseguiti e custoditi presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano;
- 5) gli indumenti indossati al momento della caduta dal Pinelli, ancora conservati presso l'Istituto di Medicina Legale sopraddetto;
- 6) le deposizioni rese a questo G.I. dai proff. Luvoni, Falzi e Mangili il 27-9-1971 e dai dott. Fiorenzano, Trupiano, Bottani e Luzzani il 27-9-1971;
- 7) la documentazione sequestrata da questo Ufficio presso l'Ospedale Fatebenefratelli;
- 8) la documentazione trasmessa a questo Ufficio dall'Istituto Meteorologico di Brera;
- 9) la consistenza dell'aiuola nel punto in cui cadde il Pinelli secondo le deposizioni dei testi Antonio Manchia, Aldo Palumbo e Flavio Peralda.

«Eseguita, con l'intervento di questo Ufficio, accurata ispezione dei luoghi in cui l'evento si verificò;

«Tenuto conto delle risultanze di eventuali esperimenti giudiziari che si dovessero rendere necessari nel corso della perizia e su cui questo Ufficio si riserva di deliberare a richiesta del Collegio Peritale;

«Tenuto conto infine delle deposizioni dei testi che l'Ufficio esaminerà eventualmente con l'intervento di esso Collegio peritale;

«Eseguiti direttamente tutti gli esami e gli accertamenti tecnici che riterranno opportuni, dicano i periti:

A) se il corpo del Pinelli presenti altre lesioni, oltre quelle già riscontrate dai periti proff. Luvoni, Falzi e Mangili, in particolare al livello degli arti e della 1/a e 2/a vertebra cervicale;

B) se le lesioni stesse siano riferibili a periodo precedente o successivo alla morte;

C) quale sia stata la genesi di ciascuna lesione riferibile a periodo antecedente alla morte;

D) quale sia stata la successione cronologica delle lesioni stesse;

E) quali siano state le modalità della caduta del corpo;

F) quale sia stata la causa della morte di Giuseppe Pinelli».

Nel corso della perizia vennero quindi eseguiti, con l'intervento dei periti e dei difensori delle parti, ispezioni di luoghi e vari esperimenti giudiziari.

Venne pure chiamato ad integrare il Collegio il prof. Rodolfo Margaria dell'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università di Milano, esperto in problemi relativi agli atteggiamenti del corpo umano in caduta ed alle conseguenti modificazioni di traiettoria.

Esperate infine tutte le indagini istruttorie richieste dal Pubblico Ministero o dai difensori delle parti, ritenute influenti ai fini della decisione, gli atti vennero trasmessi al P.M. il quale, il 25 febbraio 1975, concluse come da requisitorie in atti.

Diritto

L'IMPUTAZIONE DI OMICIDIO VOLONTARIO. PROSCIoglimento PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE.

Letti gli atti, lette le requisitorie del P.M., lette le memorie dei difensori, osserva preliminarmente il Giudice Istruttore che l'iniziativa del Procuratore Generale, di esercitare nuovamente l'azione penale in relazione alla morte di Giuseppe Pinelli, era più che giustificata e legittima.

La morte dell'anarchico seguiva di pochi giorni gli attentati del 12 dicembre 1969 che, per la loro concezione, per la fredda determinazione degli autori, per l'elevatissimo numero di vittime innocenti, avevano creato un clima di tensione e di attesa.

Per le sue modalità e per essere avvenuta proprio negli uffici di coloro che erano preposti alle indagini per gli attentati, indagini che erano nel loro pieno svolgimento, non poteva non suscitare apprensioni e perplessità.

Sarebbe stato opportuno pertanto un accertamento della verità, rigoroso e tale da soddisfare le più che legittime aspettative dell'opinione pubblica di ottenere una risposta dalla Magistratura ai tanti inquietanti interrogativi che l'episodio aveva posto.

Accadde invece che per essere ancora il nostro processo penale regolato da norme limitative del diritto di partecipazione all'istruttoria della difesa delle parti e per essere state queste norme interpretate dalla Procura della Repubblica competente per le indagini, in maniera estremamente restrittiva, non solo prima ma anche dopo l'entrata in vigore della legge 5-12-1969 n. 932, che pure aveva notevolmente ampliato il diritto in parola (non fu consentito alla vedova Pinelli di nominare un consulente tecnico per assistere alle indagini medico-legali, né fu consentito successivamente ai difensori, da questa ritualmente nominati, di prendere visione degli atti di cui all'art. 304 quater c.p.p.) tutta l'attività istruttoria fosse compiuta senza la partecipazione di alcun difensore e rimanesse coperta dal segreto anche all'esito dell'istruttoria stessa, essendo stato richiesto e pronunciato dal Giudice Istruttore decreto di archiviazione.

Dell'attività istruttoria compiuta per l'accertamento della verità si potè avere piena cognizione solo quando i patroni della vedova Pinelli, che aveva promosso causa per risarcimento dei danni nei confronti del Ministero dell'Interno, richiesero ed ottennero dal Consigliere Istruttore autorizzazione ad estrarre copie degli atti dal fascicolo penale al fine di produrle nella predetta causa civile.

Emerse così, tra l'altro, che nessun accertamento era stato compiuto in relazione al punto di caduta, alla traiettoria percorsa dal corpo del Pinelli, all'ora della precipitazione e che il Collegio peritale aveva risposto ai quesiti del Procuratore della Repubblica, senza prendere visione dei luoghi in cui si era verificato l'evento, così come sarebbe stato assolutamente indispensabile in un caso di morte per precipitazione, in cui non s'era ancora raggiunta alcuna certezza in ordine alle cause della precipitazione stessa.

La conoscenza del fascicolo penale pertanto anziché sopire riaccese i dubbi e le polemiche sulla morte dell'anarchico, dubbi e polemiche che giunsero al loro culmine nel corso del procedimento per diffamazione del commissario Luigi Calabresi a carico di Pio Baldelli.

Ciò nonostante e pur essendo chiaro che in quella sede, per i naturali limiti di un processo per diffamazione, non avrebbero potuto essere colmate tutte le lacune della prima indagine, quanto meno senza intaccare, questa volta, i diritti di difesa di coloro che erano sospettati dell'uccisione dell'anarchico e che in quella sede avevano la veste di parte lesa e di testimoni, la Procura della Repubblica non ritenne doveroso riaprire l'istruttoria.

Né lo ritenne quando la ricusazione del Presidente del Collegio giudicante da parte del difensore del commissario Calabresi aveva tutta l'aria di essere una mossa diretta ad impedire o procrastinare il nuovo accertamento peritale sul cadavere del Pinelli, già disposto.

L'esercizio da parte del Procuratore Generale del potere di surrogarsi al Procuratore della Repubblica, era pertanto, più che una facoltà, una doverosa esigenza di porre fine alle inerzie della Procura della Repubblica ed alle conseguenti assurde situazioni processuali venutesi a creare nel procedimento a carico di Pio Baldelli, e di far sì che le indagini relative alla sussistenza di un

determinato fatto reato si svolgessero nella loro sede naturale con il pieno rispetto dei diritti delle parti, sanciti dalla legge processuale e dalla Costituzione.

Ciò premesso osserva che nessuno degli elementi che autorizzarono il sospetto che Giuseppe Pinelli fosse stato ucciso da coloro che, al momento della precipitazione, si trovavano nell'ufficio del commissario Calabresi e che giustificarono un nuovo esercizio dell'azione penale e la riesumazione del cadavere del Pinelli stesso, ha trovato riscontro nel corso delle più approfondite indagini svolte in questa istruttoria.

Il segno di agopuntura

Allorché la perizia medico-legale esperita subito dopo la morte di Giuseppe Pinelli divenne pubblica, fu notato che i periti, al momento della descrizione esterna, avevano evidenziato un segno di agopuntura alla piega del gomito del braccio sinistro, di cui non si trovava poi, né nel corso della stessa perizia né nel corso delle indagini istruttorie, alcuna spiegazione.

Fiorirono quindi una serie di ipotesi che andavano dalla somministrazione del siero della verità con conseguente grave malore, alla somministrazione di cardiotonico per precedente grave malore.

In tutte le ipotesi la conclusione era comunque che i poliziotti presenti, presi dal panico ed al fine di evitare grosse personali responsabilità, avevano deciso di simulare il suicidio per precipitazione, gettando il corpo inanimato del Pinelli dalla finestra.

Ora, dall'esperita istruttoria, è emerso che il segno di agopuntura riscontrato dai periti, fu dovuto al trattamento terapeutico praticato dai medici dell'Ospedale Fatebenefratelli, ove il Pinelli giunse ancora in vita.

La circostanza è provata in maniera assolutamente certa:

1) dalla cartella clinica sequestrata il 22-9-1971 direttamente da questo Ufficio, presso l'amministrazione dell'Ospedale e la cui autenticità è stata riconosciuta dai medici che provvidero, a suo tempo, a redigerla. In essa risultano essere stati praticati (per via endovena) al Pinelli, i seguenti medicinali: «Flebocortid 300 mg.,

Emogel 500 cc., Effortil, Wyamina ia fiala, 250 cc. di Soluzione Fisiologica e 3 fiale di Lavicor»;

2) dalle concordi deposizioni dei testi Fiorenzano dr. Nazzareno, Trupiano dr. Felice, Luzzani dr. Sergio, medici di turno al pronto soccorso, Bottani dr. Gilberto, medico di turno presso il reparto rianimazione, Antognini dr. Giuseppe, radiologo di guardia, Vozzoli Elvira, Bergigior Dositeo, infermieri di turno e Peralda Flavio, barelliere dell'ambulanza;

3) dalle fotografie scattate nel pronto soccorso dell'Ospedale sequestrate in originale presso la redazione del «Corriere d'Informazione» ed apparse sulla prima pagina delle due edizioni del 16-12-1969. In esse è chiaramente visibile la «fleboclisi» applicata alla piega del gomito del braccio sinistro di Giuseppe Pinelli.

L'ora della precipitazione e di chiamata dell'ambulanza

Le ipotesi formulate sul segno di agopuntura sembravano avvalorate dalla circostanza che, dai rapporti inviati alla Magistratura dall'Ufficio Politico della Questura di Milano e dalla relazione fatta al Ministero dell'Interno dall'Ispettore di Polizia dott. Elvio Catenacci, l'ora indicata come quella della precipitazione (rispettivamente 0,15 e 0,06 del giorno 16 dicembre 1969) risultava posteriore a quella di chiamata dell'ambulanza (ore 24 del giorno 15 dicembre).

La circostanza cioè rendeva verosimile la considerazione che, di fronte al malore del Pinelli, la prima reazione fosse stata quella di richiedere l'intervento d'urgenza di un'ambulanza e che, l'aggravarsi o l'irrimediabilità del malore, avesse provocato una situazione di panico e determinato quindi la messinscena del suicidio per precipitazione.

Ora, l'ipotesi è risultata destituita di qualsiasi fondamento. Per quanto riguarda la precipitazione infatti, anche a prescindere dalle deposizioni dei funzionari, sottufficiali e agenti di p.s. presenti, dalle concordi deposizioni dei giornalisti Palumbo, Angelino, Sicchiero ed Acquarone, di turno presso la Sala Stampa della Questura, è emerso, in maniera assolutamente certa, che essa avvenne qualche minuto prima di mezzanotte.

Il teste Palumbo, corrispondente de «l'Unità» che terminava il suo turno a mezzanotte salutò i colleghi e abbandonò la Sala Stampa, sita al primo piano, alle ore 23,57. Giunto nel cortile, e proprio mentre si accingeva ad attraversarlo per recarsi agli Uffici della Volante a sentire le ultime novità, udì il rumore della precipitazione.

Il teste Giuseppe Colombo, fotografo del «Corriere della Sera», inviato sul posto subito dopo che, dai cronisti della Sala Stampa della Questura, fu data la notizia, uscì dal garage della redazione alle ore 24 precise. Il Colombo giunse in Questura proprio mentre l'ambulanza lasciava il cortile della Questura e subito scattò alcune fotografie. In due di queste l'orologio della Questura segnava rispettivamente le ore 0,07 e le ore 0,08.

Per quanto riguarda l'ora di chiamata dell'ambulanza essa può essere tranquillamente fissata nelle ore 0,01 del 16 dicembre 1969.

Tale infatti è l'orario di chiamata che risulta segnata sul registro relativo alle chiamate d'intervento di ambulanza pervenute alla centrale operativa dei Vigili Urbani fra le ore 10,47 del 13 dicembre 1969 e le ore 21,18 del 20 dicembre 1969, registro sequestrato direttamente da questo Giudice, il 24 settembre 1971, presso l'archivio della centrale stessa.

La fonte (Corpo dei Vigili Urbani) e la struttura (registro rilegato, numerato progressivamente per ciascuna chiamata e interamente scritto a mano dai vari vigili che prestavano servizio presso la centrale) del documento, esimerebbero da qualsiasi altra considerazione sul suo valore probatorio.

Diremo pertanto, solo per completezza, che il Vigile Panizza Alfonso, che eseguì l'annotazione sul registro, iniziò il servizio alle ore 0,00 del 16-12-69 ed annotò, come di consueto, l'ora che indicava, al momento della chiamata, l'orologio elettrico sito nella sala di fronte agli operatori e che l'equipaggio dell'ambulanza chiamata terminava il proprio turno a mezzanotte e ricevette la chiamata proprio quando si accingeva a comunicare alla centrale dei Vigili che rientrava in sede.

Del resto l'esperimento giudiziale, eseguito con la stessa ambulanza, lo stesso equipaggio e ripetendo le stesse condizioni di tempo e di luogo, ha confermato che tale ora concorda perfettamente con l'ora in cui

l'ambulanza giunse in Questura (circa le 0,05) e con l'ora in cui il Pinelli fu ricoverato presso l'Ospedale Fatebenefratelli, 0,10 (vedi documenti sequestrati da questo Ufficio presso l'Ospedale stesso).

Se ne deve concludere quindi che l'ambulanza fu chiamata subito dopo la precipitazione e che l'ora segnata sul rapporto e sulla relazione fu indicata con superficiale approssimazione.

La macchia ovalare - Il colpo di karaté

Altra parte della perizia eseguita subito dopo la morte del Pinelli che suscitò l'interesse di coloro che non credevano alla versione ufficiale del suicidio, fu quella relativa «all'area grossolanamente ovalare» sulla superficie posteriore del torace, alla base del collo di cm. 6x3, nella quale l'epidermide appariva lievemente ispessita con maggiore evidenza del disegno reticolare, di colore più chiaro rispetto alla cute circostante che appariva violacea per ipostasi.

Di tale reperto la perizia non dava altra spiegazione oltre quella che «al taglio non si erano riscontrate infiltrazioni emorragiche dell'epidermide e del derma».

Ciò faceva ritenere che si trattasse di una lesione che, a differenza di tutte le altre, era caratterizzata da ischemia anziché da infiltrazione emorragica dei tessuti. Se così era, anch'essa andava riferita ad un'azione lesiva di tipo contusivo, difficilmente riconducibile o compatibile con la precipitazione dall'alto, come le altre lesioni.

Affiorarono quindi perplessità varie, che giunsero sino alla formulazione dell'ipotesi che essa fosse dovuta ad un colpo di «karaté» (di colpo di karaté parlò esplicitamente il settimanale «Lotta Continua» nel nr. 12 del 14-5-1970).

Tali perplessità colpirono anche il Collegio chiamato a giudicare Pio Baldelli, direttore responsabile di «Lotta Continua», per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del commissario Luigi Calabresi.

Esso infatti con ordinanza 18 dicembre 1970 ritenne necessario procedere a perizia medico-legale collegiale al fine di accertare:

«se la cennata risultanza necroscopica era, in sede di accertamento tecnico, da ascrivere, pur tenuto conto dell'accertata assenza di manifestazioni emorragiche:

1) ad azione fisica violenta esercitata sul corpo del Pinelli subito o immediatamente prima della precipitazione al suolo dall'altezza di mt. 19,45, azione fisica determinante in quest'ultimo uno stato di incoscienza totale o parziale, provvisorio o permanente;

2) ovvero ad un eventuale rimbalzo del corpo del Pinelli dovuto durante la precipitazione o al termine della stessa;

3) ovvero alle conseguenze dell'impatto stesso del corpo di Pinelli contro il suolo del cortile della Questura Centrale di Milano».

Il Collegio peritale composto dai proff. Vittorio Chiodi, Aldo Franchini e Francesco Introna, rispettivamente direttori degli Istituti di Medicina Legale di Firenze, Genova e Padova, il 25 marzo 1971 depositò la relazione peritale concludendo:

«Sulla base della valutazione critica degli elementi sottoposti al nostro esame (verbale di autopsia, perizia, fotografie del cadavere) riteniamo che la "area ovalare" descritta dai periti sulla superficie posteriore del torace, alla base del collo, non sia l'effetto di un trauma contusivo, ma sia un fenomeno tanatologico per compressione da appoggio in zona ipostatica».

Poiché il Tribunale non consegnò al Collegio peritale il reperto anatomico ancora conservato in formalina presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano, reperto che di conseguenza non fu preso in esame dai periti, le perplessità furono appena sopite.

Esse pertanto riaffiorarono nel corso della presente istruttoria. A tale proposito il Collegio peritale nominato da questo Giudice Istruttore nella sua relazione conclusiva ha scritto:

«Quanto all'area ovalare descritta "alla base del collo" sulla faccia posteriore del torace del PINELLI è da discutere se si tratti di una lesione vitale (riportata

prima o nel corso della precipitazione) o di un reperto post-mortale.

«Nella prima eventualità e considerato che si tratterebbe ovviamente di una lesione contusiva, sono anzitutto da eliminare l'ipotesi della irritazione semplice (che non lascia tracce sul cadavere), della escoriazione, della quale mancano i reperti di incartapecorimento cutaneo e tanto più la presenza di crosta, il colorito bronzeo ecc., e della ecchimosi, che ovviamente sarebbe stata ben evidente per il caratteristico colorito, che nel caso in esame mancava. Si è prospettata, in particolare, l'ipotesi diretta a identificare "l'area ovalare" in discussione con una "impronta negativa" analoga a quelle descritte dal Walcher (Beltr. ger. Med. 1932, p. 98) per lesioni prodotte con colpi di frusta o di bastone e che si presentano come una striscia ischemica, delimitata peraltro da due strie marginali iperemicoecchimotiche. Tale lesione sarebbe più precisamente dovuta a un corpo contundente a superficie pianeeggiante, delimitata da spigoli acuti.

«Analoghe "impronte negative" o "lesioni anemiche" o «ischemiche» sono state osservate dal Balázs (Dtsche Ztschr. ger. Med., 1933) in corrispondenza degli arti inferiori e delle regioni glutee in donne che si erano precipitate in acqua da un'altezza di circa dieci metri e l'Autore interpretò come dovute alla violenta compressione fra la superficie dell'acqua e il piano scheletrico sottostante alle parti molli e in particolare ai piani cutanei soggetti all'urto. Dal canto suo il Pensold (Dtsche Ztschr. ger. Med., 1938) trovò una "impronta negativa" sulla coscia di persona precipitata dall'alto di un terzo piano, nella zona cutanea che aveva urtato a piatto contro il suolo. All'esame istologico si osservava, nel caso, ischemia dei capillari della zona biancastra centrale e replezione vascolare con piccoli focolai emorragici in corrispondenza dei margini, situati prevalentemente nello spessore del derma.

«Ha messo in evidenza il Pensold che l'"impronta negativa" può essere appena apprezzabile se situata in zona elevata del cadavere, mentre è bene evidente nei suoi caratteri essenziali (pallore centrale con iperemia dei margini) se la lesione risiede in zona declive. Lesioni di questo tipo sono state poi descritte da Tomio

Watenabe (Atlante, op. cit.) dal Procop (Lehrbuch ger.Med., Berlino, 1960) ed altri.

«Osserviamo che nel caso del PINELLI "l'area ovalare", per quanto situata in zona declive del cadavere, era del tutto priva del caratteristico alone congestizio-emorragico, il che fa ritenere non verosimile l'ipotesi della "impronta negativa" e con ciò, considerato anche quanto si è detto in precedenza, l'altra eventualità del trauma contusivo locale, sufficiente a provocare - tanto più data la sede non idonea - un turbamento soppressivo dello stato di coscienza. Riteniamo pertanto assai più verosimile che l'area ovalare null'altro fosse se non un reperto tanatologico, dovuto a un meccanismo di compressione della cute in zona declive, che ha impedito il costituirsi in quel punto delle ipostasi; compressione esercitata precocemente ad opera di qualche superficie sporgente dal piano di giacitura del cadavere nel deposito mortuario (ad esempio il "ceppo" che si colloca sotto il collo del cadavere).

«E stato affermato che "l'area ovalare" altro non sarebbe che l'effetto di una violenza traumatica esercitata sul PINELLI prima della precipitazione e tale da produrre perdita di coscienza.

«Osserviamo anzitutto che l'ipotesi si presenta assai poco verosimile, in quanto la sede di applicazione della violenza e la sua indubbiamente modesta intensità la rappresentano come non idonea ad incidere sullo stato di coscienza del soggetto. Infatti abbiamo localizzato l'ubicazione di detta macchia come corrispondente al livello VII cervicale - I toracica.

«La sede, infatti, non è fra quelle cosiddette riflessogene ed è anatomicamente ben lontana dalle strutture encefaliche del tronco e della base, ove hanno sede i meccanismi fisiologici regolatori della coscienza, sì che soltanto nel caso di una violenza di tale intensità da determinare una commozione del midollo cervicale con espansione verso l'alto fino alle strutture endocraniche, ovvero tale da determinare un violento "colpo di frusta" (violenta iperestensione del capo da contraccolpo, con stiramento esercitato sui tronchi arteriosi vertebrali e conseguente transitoria ischemia cerebrobasilare), si potrebbe opinare l'insorgere di un fugace stato d'incoscienza.

«Ma in entrambe le due ipotesi l'azione contusiva deve essere di tale entità che non ne potrebbero mancare gli

effetti contusivi locali bene evidenti (rilevanti manifestazioni ecchimotiche) anche a livello della cute, quali non si possono considerare i minuscoli spandimenti ematici, inapparenti all'esame macroscopico non evidenziati dai precedenti Periti che si sono limitati ad esaminare gli strati superficiali della cute ed evidenziati soltanto da noi estendendo l'esame degli strati profondi della cute (strato adiposo).

«Dobbiamo quindi concludere che si trattò al più di un'azione traumatica assolutamente inidonea a determinare effetti clinico-funzionali di qualche importanza e tanto meno la perdita di coscienza, sempre per di più confermando che la violenza potrebbe essersi esercitata nel complesso meccanismo traumatologico della precipitazione.

«Quanto al reperto di "lieve ispessimento" cutaneo descritto dai primi Periti a carico della cute dell'"area ovalare", osserviamo che tale descrizione macroscopica non è stata confermata all'esame istologico, mentre non sapremmo come interpretare la sommariamente descritta "maggiore evidenza del disegno reticolare" se non, forse, con l'impressione della trama della maglia indossata dal PINELLI, evidente - come risulta dalle indagini fotografiche - nelle zone interessate dalle lividure cadaveriche. È appena da accennare che la cute non presenta abitualmente nessun disegno reticolare».

I consulenti di parte dal canto loro, prospettarono l'ipotesi che «l'area ovalare» potesse essere stata determinata da forte azione contusiva che aveva determinato «violenta ipertensione del capo» con conseguente stato d'incoscienza. L'ipotesi fu prospettata in base alla considerazione che i periti avevano riscontrato, esaminando al microscopio il reperto prelevato dal primo Collegio peritale al momento dell'autopsia, delle infiltrazioni ematiche, se pur di modestissima entità che mal si conciliavano con la conclusione dei periti di «reperto tanatologico».

Ora, ritiene il giudicante che tale ipotesi non sia assolutamente convincente data la modestissima consistenza delle infiltrazioni ematiche riscontrate.

Di ciò si sono resi conto gli stessi consulenti quando, per superare l'ostacolo, hanno fatto riferimento ad un non meglio precisato «mezzo lesivo atto a non lasciare traccia». Essi, del resto, non hanno potuto negare che comunque lo stato d'incoscienza determinato sarebbe stato

«fugace». Uno stato cioè d'incoscienza di pochi secondi e tale da non giustificare assolutamente né situazione di panico né la decisione drastica della simulazione del suicidio per precipitazione.

Ciò posto le conclusioni dei periti appaiono più che corrette sul piano scientifico e per nulla contraddittorie. Fermo restando il reperto tanatologico, la modestissima infiltrazione ematica potrebbe indiscutibilmente essere dovuta ad una qualsiasi causa coeva o successiva alla precipitazione (non bisogna dimenticare che il Pinelli era ancora in vita dopo la caduta, ancora in vita durante il trasporto in Ospedale, ancora in vita al momento dell'esame radiografico ed ancora in vita durante le operazioni di rianimazione, né bisogna dimenticare che non fu esaminata la condizione del punto dell'aiuola ove cadde ed in cui poteva esservi una pietra o un qualsiasi altro corpo duro).

La verità è che, com'è universalmente riconosciuto, in casi di precipitazione, il contributo all'accertamento della verità che può dare il semplice e solo esame medico-legale è sempre modesto e limitato.

Ne sia prova il fatto da una parte che i periti in relazione alla spiegazione delle cause di ogni lesione «ante mortem» hanno usato l'espressione «verosimilmente» e dall'altra i consulenti tecnici, mentre non hanno contrastato con convinzione le argomentazioni medico-legali, hanno contrastato con estrema decisione le argomentazioni sull'ipotesi di caduta con slancio attivo prospettata come «maggiormente verosimile» dai periti.

Fu proprio per la consapevolezza dei limiti del contributo che le indagini medico-legali in particolare e tecniche in generale possono dare in casi di precipitazione che questo Giudice Istruttore parallelamente si preoccupò di stabilire con la massima esattezza possibile il punto di caduta del corpo, di disporre una serie di ispezioni e di esperimenti (stimolando sempre la dialettica tra i periti, consulenti e difensori delle parti, per l'apporto che essa, naturalmente, dava alla prospettazione e risoluzione dei problemi), di procedere ad un accurato e critico riesame degli atti sia della prima istruttoria che del dibattimento a carico di Pio Baldelli, di eseguire infine, una serie di indagini istruttorie collaterali.

L'esame delle contrastanti versioni sull'accaduto. Le preoccupazioni degli Ufficiali di P.G. presenti alla precipitazione e la conferenza stampa del Questore Marcella Guida

Dall'attento e critico esame degli atti processuali, emerge che, subito dopo la precipitazione vi furono, da parte dei presenti, reazioni di sgomento dovute non tanto a sentimenti di pietà verso il Pinelli quanto a considerazioni più o meno conscie delle conseguenze negative personali che da quell'episodio potevano loro derivare.

Ne sono prova evidente la circostanza che il dott. Allegra dopo essersi portato le mani fra i capelli e lo stesso dott. Calabresi, non si preoccuparono di precipitarsi nel cortile e di accertare le condizioni di salute del Pinelli (cosa che sintomaticamente fece il solo ten. Lograno, estraneo all'ufficio ed occasionale spettatore sia dell'interrogatorio che della precipitazione) ma di avvertire il Questore.

La circostanza che il Calabresi ed il Panessa manifestarono subito dopo con il Valitutti una sorta di inconsapevole risentimento con l'«ingrato» Pinelli, il primo affermando che il Pinelli aveva le mani in pasta dappertutto, era dentro fino al collo negli attentati del 25 aprile 1969 e che ciò malgrado «la polizia non gli aveva mai dato fastidio» ed il secondo che Pinelli era un delinquente e, se si era buttato, voleva dire che in qualche modo era coinvolto negli attentati.

La circostanza infine che il dott. Allegra ed il dott. Calabresi riferirono al Questore che il secondo si era allontanato dal suo ufficio, non per consegnare il verbale dell'interrogatorio ormai già terminato, ma per riferire subito al Capo dell'Ufficio che il Pinelli era rimasto visibilmente scosso allorché gli era stato detto che Valpreda aveva confessato (arg. ex dep. On. Alberto Malagugini, giornalista Camilla Cederna del 6-4-70 e dott. Marcello Guida del 28-6-74 ed ex rapporto Allegra del 16-12-69 nr. 33810/1;.p.).

Ma quella stessa notte avvenne altro episodio che, a parere del giudicante, ebbe notevole influenza sul comportamento dei protagonisti della vicenda.

Il dott. Marcello Guida, Questore di Milano, nonostante l'On. Malagugini avesse richiamato la sua attenzione sulle gravi responsabilità che si assumeva nel rendere

pubblico il suo convincimento sulla responsabilità negli attentati degli anarchici in generale e del Pinelli in particolare (e questa circostanza dovette avere certamente il suo peso nella formazione di probabile convincimento da parte degli Ufficiali di P.G. presenti che il Questore non agisse di sua iniziativa), tenne una conferenza stampa sulle modalità della morte del Pinelli nel corso della quale fece affermazioni, poi riportate dalla stampa, quali: «Era fortemente indiziato». «Ci aveva fornito un alibi ma questo alibi era completamente caduto». «Il funzionario e l'ufficiale gli hanno rivolto un'ultima contestazione. Un nome, un gruppo: li conosceva? Li aveva visti? Quando? Poi sono usciti dalla stanza. Di improvviso Giuseppe Pinelli è scattato. Ha spalancato i battenti della finestra socchiusi e si è buttato nel vuoto» («Corriere della Sera» del 16-12-69). «Quando si è accorto che lo Stato che lui combatteva lo stava per incastrare, ha agito come avrei agito io stesso se fossi un anarchico» («l'Unità» del 17-12-69).

«E stato coerente con i suoi principi. Se fossi stato in lui avrei fatto la stessa cosa. Quando ha visto che la legge lo aveva preso si è tolto la vita» («Corriere d'Informazione» del 16-12-69), affermazioni che nessun dubbio potevano lasciare sulla colpevolezza del Pinelli. Ora, la preoccupazione di cui si è detto e la più o meno consapevole certezza che la versione del suicidio era gradita «Ai SUPERIORI», che l'avevano, senza esitazione alcuna, utilizzata come strumento per avvalorare la tesi della colpevolezza degli anarchici, ebbero un'influenza certamente notevole nella formulazione delle versioni dell'accaduto che ciascuno dei presenti dette al Magistrato del P.M. dott. Caizzi il successivo giorno 16 dicembre 1969.

Il brig. Panessa infatti parlò di «scatto felino», il ten. Lograno ed il brig. Mainardi di «scatto verso la finestra», il brig. Mucilli di «tuffo oltre la ringhiera», il brig. Caracuta di «balzo repentino verso la finestra». La riprova di tanto è data dal fatto che, quando i protagonisti vengono chiamati di nuovo a deporre nel corso del dibattimento Baldelli, allorché queste preoccupazioni e suggestioni sono cessate (era stato pronunciato decreto di archiviazione nel procedimento penale relativo alla morte del Pinelli ed il P.M. ed i Magistrati di Roma, che avevano proceduto all'istruttoria nel procedimento relativo agli attentati del 12-12-1969,

avevano escluso qualsiasi responsabilità dello stesso Pinelli) abbandonano i toni prima tanto univoci, sicuri, sia sulla repentinità dello scatto che sul tuffo volontario oltre la ringhiera.

Il ten. Lograno ammette, all'udienza del 14-10-70, di non aver visto lo scatto verso la finestra né il tuffo oltre la ringhiera dichiarando: «Dopo che Pinelli introdusse la mano fra i battenti mi distrassi, sentii il rumore delle ante e vidi i due sottufficiali che facevano di tutto per portarsi nel vano del balcone. Vidi le soles delle scarpe di Pinelli all'altezza della ringhiera».

Il brig. Mucilli, all'udienza del 29-10-70, ammette, a sua volta, di non aver visto Pinelli tuffarsi oltre la ringhiera e dichiara: « Sentii gridare si è buttato ed il rumore dello sbattere della finestra, i piedi di Pinelli (che precipitava a testa in giù) erano già oltre la metà della ringhiera».

Il brig. Caracuta all'udienza del 28-10-70 ammette di aver mentito quando dichiarò al P.M. dott. Caizzi di aver visto Pinelli fare un balzo repentino verso la finestra spalancata e buttarsi nel cortile e dichiara: «Mentre rileggevo le copie del verbale udii sbattere la finestra, vidi Panessa (nei pressi della ringhiera) sporgersi come per trattenere qualcosa».

MAINARDI e PANESSA infine, pur mantenendo ferma la versione del suicidio, non parlano più di scatto felino verso la finestra da parte del Pinelli, ma solo di apertura repentina del battente e di balzo nel vuoto.

Ora, da queste versioni, che appaiono le più attendibili, non solo per l'assenza di preoccupazioni e suggestioni, ma anche perché, nella loro varietà, meglio si accordano con la normale diversità di percezione che più persone presenti ad un episodio devono avere per la necessariamente diversa condizione di attenzione e per il diverso «tempo di reazione agli stimoli» di ciascuno, si ricava in maniera chiara ed inequivocabile che:

1) Pinelli si avvicinò alla finestra-balcone ed aprì il battente in maniera assolutamente normale come se volesse scuotere la cenere della sigaretta o prendere una boccata d'aria. Se così non fosse infatti il ten. Lograno, che vide Pinelli mentre infilava la mano fra i battenti socchiusi, avrebbe gridato per richiamare l'attenzione del Mainardi e del Panessa che erano nei pressi, o quanto

meno non avrebbe distolto la sua attenzione così come invece fece.

2) Il rumore dell'anta sbattuta fu contemporaneo al grido lanciato dal Mainardi e precedette di frazioni di secondo, se non fu addirittura contemporaneo o successivo, la precipitazione. Pur voltandosi di scatto verso il punto da cui proveniva il rumore e il grido, nessuno degli altri presenti nella stanza, oltre il Panessa ed il Mainardi, e compreso lo stesso teste brig. Sarti che si trovava sulla porta, ebbe modo infatti di vedere Pinelli mentre superava la ringhiera. Sarti e Lograno videro i piedi del corpo che precipitava a testa in giù all'altezza della parte superiore della ringhiera; Mucilli vide la sola parte inferiore del corpo oltre la metà della ringhiera; Mainardi, infine, non riuscì a vedere il corpo che precipitava ma solo Panessa che si sporgeva dalla finestra come per trattenere qualcosa. Ammesso e non concesso quindi che fu Pinelli con un suo movimento a sbattere il battente (e non Mainardi nel tentativo di bloccare il corpo), egli non tornò indietro per spiccare un balzo.

Fra il rumore ed il momento in cui il corpo si trovava oltre la ringhiera non intercorse infatti che il brevissimo tempo di reazione di un uomo ad uno stimolo acustico (così com'è dimostrato dalle diverse percezioni dei singoli in relazione al diverso soggettivo tempo di reazione) tempo certamente inferiore a quello che avrebbe impiegato Pinelli a tirarsi di uno o più passi indietro e spiccare un salto.

3) Il primo delle persone presenti nella stanza a gridare «Si è buttato, si è buttato» e ad uscire nel corridoio gridando la stessa frase fu il ten. Lograno. Ed egli, non avendo visto le modalità di precipitazione, ciò fece, non per scienza diretta, ma per logica inconscia deduzione. L'ultima volta che aveva visto Pinelli era nei pressi del balcone, da solo. Poi stava già precipitando nel vuoto, ergo si era buttato.

Le risultanze delle indagini sul punto di caduta

L'accurato esame delle risultanze processuali consente di ritenere, senza ombra di ragionevole dubbio, che il corpo del Pinelli cadde nell'aiuola, in zona ricompresa tra i

mt. 2 circa e mt. 2,66 dalla parete su cui si apre la finestra del comm. Calabresi e tra i mt. 2,70 circa e i mt. 3,50 circa dalla parete a sinistra per chi entra in Questura.

Esso, dopo la caduta, era posto in posizione quasi parallela alla prima parete e con la testa più prossima dei piedi alla parete stessa, la parte alta del corpo rivolta verso la parete e le estremità inferiori rivolte verso il vialetto centrale del cortile.

Il teste Massimo Cambiaghi, barelliere dell'ambulanza infatti, che, nel corso dell'esame testimoniale eseguito sul posto, ha dichiarato che il corpo del Pinelli si trovava con il capo a mt. 2,32 dalla parete prospiciente ed a mt. 3,59 dalla parete di sinistra. Ha ricordato anche, con certezza, non solo di aver osservato con il suo compagno di equipaggio, subito dopo, che se il corpo fosse caduto poco più in là si sarebbe sfracellato sulla pietra del vialetto circostante l'aiuola (vialetto che misura dalla parete all'aiuola mt. 1,66), ma anche che per giungere nei pressi del corpo dovette girare intorno ad un albero, che gli dette fastidio durante le operazioni di caricamento.

L'altro barelliere, il Peralda, dal canto suo, sentito dal P.M. nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato che il corpo si trovava nell'angolo sinistro dell'aiuola (per chi entra in Questura) tra la siepe e l'albero.

I testi Domenico Pitea, Benito Sicchiero, Corrado Angelino e Giacomo Salmeri ancora, esaminati sul posto, sono stati assolutamente concordi nel dichiarare che il corpo del Pinelli si trovava, in posizione pressoché parallela alla parete prospiciente, in zona dell'aiuola molto prossima a quella indicata dai sopra citati testi Cambiaghi e Peralda.

Ora tali deposizioni sono certamente più attendibili di quelle rese a questo G.I. dai testi Antonio Manchia e Aldo Palumbo, che hanno dichiarato che il capo del Pinelli dopo la caduta si trovava rispettivamente a mt. 4,12 e mt. 4,04 dalla parete prospiciente.

Non solo infatti il Manchia ed il Palumbo osservarono il corpo del Pinelli solo per un attimo ed in preda alla viva emozione certamente seguita alla scoperta, mentre il Pitea, il Sicchiero, l'Angelino ed il Salmeri si trattennero presso il corpo del Pinelli anche dopo aver vinto la prima emozione, per tutto il tempo che esso giacque sull'aiuola in attesa dell'ambulanza, ma gli

stessi Manchia e Palumbo, sentiti dal P.M. dott. Caizzi, nell'immediatezza dei fatti dichiararono concordemente che il corpo cadde a circa due metri o poco più dalla parete prospiciente (vedi dep. fg. 46 e 47 - 70 e 71 in vol. III, cart. 1).

Le deposizioni del Cambiaghi, Peralda, Pitea, Angelino, Sicchiero e Salmeri poi, trovano riscontro in circostanze obbiettive incontrovertibili. L'unico albero dell'aiuola invero, sito nell'angolo sinistro, per chi entra in Questura (gli altri sono in parti diverse dell'aiuola e rispettivamente a mt. 6,50, 8 e 10,50 dalla verticale della finestra dell'ufficio del comm. Calabresi), è quello il cui fusto, come emerso dalle ispezioni, dista mt. 2,66 dalla parete prospiciente e mt. 2,71 dalla parete di sinistra. E che proprio questo fosse l'albero cui fecero riferimento Cambiaghi e Peralda è dimostrato dal fatto che esso subito dopo la precipitazione presentava (come risulta dalle numerose fotografie scattate dopo pochi minuti dai numerosi fotografi delle redazioni dei quotidiani di Milano accorsi sul posto ed il mattino successivo dai fotografi della Polizia Scientifica) alcuni dei rami, rivolti verso la parete prospiciente, spezzati di fresco (vedi foto nn. 4-5-6-7 del vol. VI, cart. 1 e nn. 6-9-11-14-17 del vol. VIII, cart. 3). E tali rami non potevano essere spezzati che dal corpo del Pinelli durante la caduta.

Del resto, non è senza significato, che una traiettoria con punto di caduta nella zona dell'aiuola indicata, passi vicinissima alla leggera deformazione della grondaia all'estremità del cornicione del terzo piano e sulla verticale della metà di sinistra (per chi si affaccia) della finestra dell'ufficio del comm. Calabresi.

E tale deformazione, posto che su tutta la lunghezza e profondità del cornicione non se ne sono rilevate altre, posto che il Palumbo avvertì anche rumori paragonati a scatolone che urti contro qualcosa (ed è proprio questo il rumore che provoca l'urto di un solido contro la lamiera che riveste il cornicione e termina formando la grondaia) e posto che Pinelli nella precipitazione perse una delle scarpe che fu rinvenuta ad una certa distanza dal corpo, fu con ogni verosimiglianza dovuta ad impatto di una estremità del corpo in caduta.

A questo punto è appena il caso di aggiungere che le conclusioni cui è giunto questo Giudice Istruttore, non

sono per nulla contrastate dalle diverse conclusioni cui sono giunti i periti ed i consulenti di parte.

Essi infatti hanno fissato il punto di caduta rispettivamente a quattro e cinque metri (ottenuti aggiungendo alla determinazione dei periti la distanza fra il vertice del capo ed il baricentro) facendo una media matematica tra le varie distanze indicate dai testimoni.

Questo criterio statistico non può essere assolutamente accettato sul piano processuale.

I dati sicuri emersi dall'istruttoria e fin qui esposti consentono di passare ad un serio e consapevole esame delle varie ipotesi di precipitazione e di vagliarne la validità o la verosimiglianza.

Le ipotesi di precipitazione:

- 1) L'ipotesi di suicidio - possibile ma non verosimile.
- 2) L'ipotesi di malore - verosimile.
- 3) L'ipotesi di lancio volontario di corpo inanimato - assoluta inconsistenza.

L'ipotesi di suicidio - possibile ma non verosimile

L'ipotesi del suicidio, sostenuta sin dall'inizio ufficialmente dagli organi di Polizia, è stata ripresa con diverse argomentazioni dal P.G. nella sua requisitoria. È stata invece vivacemente respinta dai patroni della parte civile in quanto essa mal si concilierebbe con la traiettoria di caduta e perché nel Pinelli sarebbe mancata la c.d. «predestinazione» e comunque una valida spinta all'insano gesto.

Ve da dire subito che sarebbe un atto di vera presunzione da parte di chiunque tentare di ricostruire a posteriori, senza alcuna analisi diretta e sulla sola base di testimonianze, spesso di osservatori superficiali e, comunque, nella migliore delle ipotesi, influenzate dalle singolari circostanze in cui avvenne la morte della persona oggetto dell'indagine, la personalità di un individuo ed eventuali sue caratteropatie, ai fini della c.d. «predestinazione».

Per questa ragione questo G.I. si guarderà bene dal formulare se pur semplici ipotesi sull'esistenza di motivi non strettamente e direttamente legati all'episodio che possano in qualsiasi modo aver influito

su un'eventuale spinta suicida ed esaminerà soltanto da una parte, se l'ipotesi si concili con la traiettoria di precipitazione e dall'altra se esistessero cause immediate o prossime, idonee a scatenare un impulso suicida, in termini di possibilità e verosimiglianza.

Ciò premesso osserva, sotto il primo profilo, che l'ipotesi è possibile.

La distanza percorsa in linea orizzontale dal corpo del Pinelli infatti, come s'è detto a proposito del «punto di caduta», è raggiungibile con slancio attivo, anche se modesto. Osserva invece, sotto il secondo profilo, che l'ipotesi non appare verosimile.

Dall'esperita istruttoria infatti, non è emersa alcuna causa immediata o prossima, idonea a scatenare l'impulso suicida. Tale non può considerarsi certo quella prospettata dalla Polizia secondo cui Pinelli si sarebbe suicidato perché «incastrato» dalle prove di responsabilità nei vari attentati da esse raccolte.

A parte la considerazione che l'istruttoria condotta separatamente da questo G.I. sugli attentati del 1969 e degli atti rilevanti della quale è stata acquisita copia in questo processo, è emerso che Pinelli era estraneo a tutti gli attentati di cui gli inquirenti fecero menzione nel corso dell'interrogatorio del 15 dicembre 1969, sarebbe veramente assurdo ritenere che alla sensazione di «sentirsi incastrato dalla Polizia» faccia seguito subito o dopo qualche ora l'impulso suicida.

Né tali possono ritenersi quelle prospettate dal P.G.

Egli infatti nella sua ricostruzione o parte da presupposti erronei, quali quello di ritenere che il falso alibi di Pinelli fosse PRECOSTITUITO e quello che Pinelli avesse elevato a suo unico ed esclusivo scopo di vita, l'anarchia, o utilizza elementi assolutamente non certi, quale quello della partecipazione del Pinelli a precedenti attentati commessi dagli anarchici e quello della sua implicazione in un non meglio definito traffico di esplosivi.

Per quanto riguarda l'alibi di Pinelli, se si può dire che era falso, è assolutamente arbitrario sostenere che era preconstituito.

Com'è noto il Pinelli venne fermato nel tardo pomeriggio del 12 dicembre 1969.

Portato in Questura ed interrogato dal brig. Mainardi alle ore 3 del 13 dicembre, dichiarò di essere uscito di casa verso le ore 14 e di essersi recato al bar tabacchi

sito all'angolo tra via Morgantini e via Civitali, trattenendosi sino alle ore 17,30 circa.

Si era recato quindi al Circolo anarchico «Ponte della Ghisolfa» ove si era incontrato con i compagni Ivan e Paolo Erda. Verso le ore 18 aveva lasciato questo circolo ed aveva raggiunto con il suo motorino il Circolo anarchico di via Scaldasole. Appena giunto era stato fermato da alcuni agenti dell'Ufficio Politico.

Aveva appreso la notizia dell'esplosione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, durante il percorso dal «Ponte della Ghisolfa» al Circolo di via Scaldasole, allorché si era fermato per acquistare delle sigarette.

Interrogato di nuovo il giorno 14 successivo dal commissario Pagnozzi, precisò che dalle ore 14 alle ore 14,30 si era soffermato sull'ingresso del bar a chiacchierare con persona che conosceva solo di vista. Dalle 14,30 alle 17,25 circa, si era trattenuto all'interno del bar a giocare a carte con due pensionati, assidui frequentatori del bar, dei quali non ricordava i nomi. Uno di questi però camminava con il bastone ed aveva una delle mani priva della falange del mignolo. Era andato quindi, come già riferito, al Circolo «Ponte della Ghisolfa» e di qui al Circolo di via Scaldasole, ove era giunto verso le ore 18,40.

L'alibi fu confermato dal pensionato mancante della falange del mignolo identificato nel Magni Mario (sentito la mattina del 15-12-1969) ma non dal gestore del bar Gaviorno Pietro, sentito la sera del 14 dicembre, il quale affermò invece che il Pinelli, verso le ore 14, aveva preso un caffè insieme ad uno sconosciuto e con questo si era allontanato dal bar subito dopo.

Nel corso della successiva istruttoria, confermarono l'alibi Pozzi Mario, il pensionato indicato dal Magni come la persona che già stava giocando con il Pinelli quando egli, intorno alle 16 giunse nel bar, Palombino Luigi e Stracchi Mario i quali dichiararono di ricordare benissimo di aver notato al tavolo a fianco a loro «barbetta il Ferroviere» che giocava a carte con Magni Mario ed altro pensionato a nome Mario (il Pozzi).

Il Gaviorno invece confermò la versione data alla Polizia e così suo figlio Mario.

Per questa ragione e poiché l'ora in cui, a dire dei testi che avevano confermato l'alibi, Pinelli aveva lasciato il bar (17,30 circa) non era compatibile con l'ora in cui, secondo i testi Guarnieri Ivano e Bartoli

Ester, il Pinelli medesimo era giunto al «Ponte della Ghisolfa» (17-17,10) specie se si teneva conto che il Pinelli tra il momento in cui era uscito dal bar ed il momento in cui era giunto al «Ponte della Ghisolfa» era passato dalla Stazione di Porta Garibaldi a ritirare la tredicesima mensilità (la tredicesima, che il Pinelli aveva con sé al momento del fermo, era stata messa in pagamento alle ore 8 del mattino del 12 dicembre 1969, due ore circa cioè dopo che il Pinelli, quella stessa mattina, era rientrato a casa, come dichiarato dalla moglie) questo Giudice Istruttore ritenne opportuno approfondire le indagini al fine di trovare un riscontro obiettivo che indicasse quale delle due versioni, quella dei Gaviorno o quella di coloro che avevano confermato l'alibi, rispondesse a verità.

Vennero perciò identificati e sentiti gli altri due giocatori del tavolo di Palombino e Stracchi, l'appuntato di p.s. Di Giorgio Carmine e l'insegnante di musica Santagostino Savino.

Vennero anche sentiti di nuovo il Magni ed il Pozzi per accertare se essi ricordassero la presenza del Palombino e dei suoi compagni di tavolo.

Il Magni affermò di ricordare con assoluta certezza che in attesa che il Pinelli ed il Pozzi finissero la partita e prima quindi di sedersi a giocare con loro, aveva ingannato il tempo seguendo la partita a scopa che al tavolo vicino stavano giocando Stracchi, Palombino, Di Giorgio e Santagostino.

Il Pozzi dal canto suo dichiarò di essere certo di una sola cosa e cioè di essere andato via verso le ore 17, non più tardi comunque delle 17,30.

Ora, tutti i componenti del tavolo del Palombino hanno ricordato con assoluta sicurezza che iniziarono a giocare solo quando giunse nel bar Savino Santagostino. La circostanza singolare che quest'ultimo il giorno 12 dicembre 1969 avesse terminato la sua lezione di musica presso la scuola elementare di via Forze Armate alle ore 16,30 e che, sempre prima di andare al bar a giocare a carte, passasse da casa (via Matteo Civitale nr. 23) ha consentito di stabilire con certezza che la partita tra lo Stracchi, il Palombino, il Di Giorgio ed il Santagostino, ebbe inizio intorno alle 17.

Ciò, posto che Pinelli, Magni e Pozzi iniziarono a giocare certamente dopo di loro, porta inevitabilmente a

concludere che le due partite si svolsero in altro giorno, probabilmente giovedì 11 dicembre 1969.

Ne sono riprova il fatto che Gaviorno Mario dichiarò di aver notato Pinelli giocare a carte nel bar nei giorni immediatamente precedenti ed il fatto che effettivamente Pinelli, nel pomeriggio del 12 dicembre 1969 alle ore 14,30 circa, si recò al bar a prendere un caffè insieme ad Antonio Sottosanti, persona che il Gaviorno vedeva per la prima volta.

Il Gaviorno Pietro, sentito appena due giorni dopo, ricordò perfettamente questa circostanza e se essa risponde come risponde al vero (è stata confermata e dalla vedova Pinelli e dal Sottosanti), non si vede perché non dovrebbe rispondere al vero anche l'altra circostanza contestualmente riferita, che il Pinelli ed il Sottosanti si allontanarono dal bar subito dopo aver preso il caffè.

Ne è riprova il fatto che l'appuntato Carmine Di Giorgio abbia insistito nell'affermare di essere quasi certo che quel giorno egli non aveva giocato.

Del resto non è senza significato, ai fini dell'errore sul giorno della partita, che Pozzi, Palombino e Stracchi fossero presenti allorché il Magni fu intervistato da giornalisti. La suggestione che ne potette derivare è evidente. Quanto detto però non significa assolutamente che Pinelli si fosse preconstituito un alibi, così come sostenuto dal P.G. Al contrario, tutto fa ritenere che egli fu costretto ad improvvisare una menzogna.

Il Sottosanti, figura politicamente equivoca, già custode della sede di «Nuova Repubblica», amico di estremisti di destra, fanatico ammiratore di Mussolini, si era improvvisamente offerto di fornire un alibi a Tito Pulsinelli in relazione all'accusa a lui mossa di essere l'autore materiale dell'attentato perpetrato ai danni della Caserma di p.s. «Garibaldi» alle ore 23,05 del 19-1-1969.

A tal uopo si era messo in contatto con i familiari del Pulsinelli ed aveva ottenuto da questi ospitalità e rimborso del viaggio.

Non appena deposto dinanzi al G.I., però, aveva preso anche contatto con il Pinelli (designato a tenere i fondi della «Croce Nera» ed a seguire lo svolgimento dell'istruttoria)

11 giorno 6-12-1969, ed alla presenza del fratello di Pulsinelli, gli aveva riferito nei particolari la

deposizione resa al Consigliere Istruttore Amati. Era stato quindi invitato dal Pinelli a pranzo per il giorno 12 dicembre 1969.

Si era puntualmente presentato e Pinelli gli aveva anche consegnato un assegno di L. 15.000= a titolo di contributo per il rimborso delle spese sostenute, traendolo sul c/c nr. 2029/2 aperto presso l'Agenzia n. 11 della Banca del Monte di Milano, c/c sul quale erano stati versati i fondi della «Croce Nera».

Dopo il pranzo, intorno alle ore 14, il Pinelli ed il Sottosanti erano usciti di casa insieme (vedi dep. vedova Pinelli del 3-12-1971) e si erano recati al bar di via Morgantini ove avevano consumato un caffè (vedi dep. Sottosanti del 15-4-1970) ed ancora insieme si erano allontanati dal bar (v. dep. Gaviorno Pietro del 14 e 17 dic. 1969).

Cosa i due fecero successivamente non è stato possibile stabilire con certezza per l'assoluta reticenza del Sottosanti, preoccupato e spaventato più per le insinuazioni che, da più parti, erano state avanzate nei suoi confronti, di provocatore avente il compito di «incastrare» gli anarchici ed addirittura di autore materiale dell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, che del rischio di finire in carcere per falsa testimonianza.

Posto però che il Pinelli, allorché uscì di casa, prese il motorino, cosa che non avrebbe fatto se la sua intenzione fosse stata quella di trattenersi presso il vicino bar a giocare a carte, appare molto verosimile che egli abbia accompagnato il Sottosanti prima in via Pisanello a riscuotere l'assegno presso la Banca del Monte di Milano e quindi in un punto della città ove questo potesse prendere un mezzo pubblico diretto a Pero, paese in cui era la casa dei Pulsinelli, dei quali il Sottosanti era ospite.

Ne sono conferma da una parte, la circostanza che Sottosanti giunse a casa dei Pulsinelli alle ore 16,30 (v. dep. Lucio Pulsinelli) e dall'altra che Pinelli, essendosi recato a riscuotere la tredicesima mensilità presso la Stazione di Porta Garibaldi, giunse al «Ponte della Ghisolfa» alle ore 17.

Tanto premesso e pacifico che Pinelli, in quel periodo, stava collaborando intensamente con i difensori per dimostrare l'innocenza dei compagni anarchici detenuti a San Vittore per una serie di attentati terroristici,

appare evidente come egli avesse tutto l'interesse a tacere il proprio incontro con Nino Sottosanti. Se si voleva infatti che la deposizione di questi avesse un peso rilevante nell'istruttoria, occorreva che rimanesse un teste assolutamente estraneo agli ambienti anarchici, disinteressato e pertanto attendibile. Non è senza significato a tale proposito, che, sia i compagni sia i familiari, si attendevano, dopo la deposizione del Sottosanti, che Tito Pulsinelli venisse posto in libertà provvisoria da un momento all'altro.

Per tale interesse, per proteggere il compagno Tito Pulsinelli, Pinelli allorché alle 3 del 13 dicembre fu interrogato dal brig. Mainardi, non esitò a mentire. Fra i vari alibi che poteva dare gli sembrò il migliore quello della partita a carte.

Il Magni ed il Pozzi erano frequentatori abituali del bar e probabilmente, se non proprio certamente, una volta identificati ed interrogati dalla Polizia difficilmente, a distanza di tempo, avrebbero potuto smentirlo, posto che più volte nei giorni immediatamente precedenti al venerdì avevano giocato con lui.

I rischi che correva erano certamente limitati. Se il Magni ed il Pozzi l'avessero smentito, se fosse stato incriminato per la strage, avrebbe detto la verità.

Da un lato nessuno avrebbe potuto rimproverargli di aver così danneggiato il compagno Pulsinelli, posto che la sua imputazione era molto più grave; dall'altro che egli fosse stato con Sottosanti ed a riscuotere la tredicesima era confortato da prove documentali incontrovertibili, quali l'assegno bancario ed il registro delle Ferrovie dello Stato.

Del resto, anche a voler lasciare da parte la circostanza già accennata che né nella prima né nella seconda istruttoria sugli attentati del 12 dicembre 1969 sono emersi se pur solo motivi di sospetto di responsabilità del Pinelli (è ovvio che chi si precostituisce un alibi ha in qualche modo partecipato al delitto), se così non fosse, se Pinelli non fosse stato costretto ad improvvisare, se avesse precostituito un alibi, non si capisce perché nell'alibi non avrebbe ricompreso anche la riscossione della tredicesima mensilità o perché sarebbe andato a riscuoterla.

L'alibi falso quindi non poteva costituire causa né motivo scatenante di impulso suicida.

Né tale può essere ritenuto il fatto che Pinelli ritenesse finito il movimento anarchico.

A parte la considerazione già fatta che sarebbe stato atto di presunzione dire a posteriori che Pinelli aveva fatto del movimento anarchico l'unica sua ragione di vita, la contestazione «Valpreda ha detto tutto» fu fatta, com'è ormai pacifico, all'inizio dell'interrogatorio intorno alle ore 19,30. Non solo, ma la reazione del Pinelli non si limitò all'espressione «E' la fine del movimento anarchico» ma comprese anche l'espressione «Se è stato lui non doveva farlo» (vedi dep. del 16-12-1969 di Caracuta Giuseppe, sottufficiale presente in tutte le fasi dell'ultimo interrogatorio di Pinelli) chiaramente indicativa e del fatto che egli non credette ciecamente all'affermazione del commissario Calabresi e del fatto che la sua considerazione in ordine alla fine del movimento anarchico fu condizionata.

Se comunque Pinelli avesse avuto dei dubbi sull'affermazione del commissario, questi dubbi si dissiparono certamente nell'ulteriore corso dell'interrogatorio. Non solo infatti i poliziotti fecero altre affermazioni gratuite quali quella del dott. Allegra «ti darò la prova che tu hai messo la bomba all'Ufficio Cambi» (sul treno l'8-8-69 secondo la versione Lograno) - attentati cui il Pinelli, com'è emerso dall'istruttoria sugli attentati del 1969, era certamente estraneo - ma fecero di tutto per ottenere da lui elementi di prova contro Valpreda, cosa che non avrebbero certamente fatto se questi avesse confessato.

Né motivo di suicidio può essere considerato lo scrupolo di coscienza che sarebbe nato nel Pinelli per il dubbio che parte dell'esplosivo da lui consegnato a compagni di fede per l'inoltro alla resistenza greca, fosse finito nella bomba esplosa il 12 dicembre.

Di tale traffico di esplosivo, cui avrebbe partecipato il Pinelli infatti, non si trova traccia che in una confidenza che sarebbe stata fatta alla Polizia (vedi rapp. 13-1-1970 - 29-4-70 - cart. 9, vol. XI fg. 39 e cart. 2, vol. m fg. 12) ed in un appunto ritrovato nel covo delle «Brigate Rosse» di Robbiano di Mediglia.

A prescindere dalle perplessità che suscita questa collaterale attività d'inchiesta delle «Brigate Rosse», v'è da dire che anche il documento delle B.R. trova origine in una affermazione fatta da un brig. di P.S. che evidentemente aveva orecchiato la notizia in Questura

(tant'è vero che parla non di esplosivo destinato alla resistenza greca ma di esplosivo destinato ad attentati dimostrativi a monumenti della Resistenza) e sostanzialmente quindi nella stessa confidenza.

Ora non solo la Polizia, pur avendone tutto l'interesse non ha mai rivelato l'identità del confidente, ma non è riuscita neppure a concretizzare alcun elemento di prova con le indagini che in ordine alla confidenza furono certamente fatte.

Che ciò sia avvenuto perché, come sostiene il P.G. (vedi req. p. 68), «l'intervenuta morte di Pinelli, poteva far apparire inutili accertamenti diretti su di lui» è smentito da considerazioni di ordine logico e dai fatti.

Non solo infatti la Polizia, specie dopo che la vedova Pinelli aveva querelato il Questore Marcello Guida per diffamazione aggravata (denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Milano il 27-12-1969) aveva tutto l'interesse a rinvenire prova della colpevolezza del Pinelli, ma in concreto anche dopo la morte ricercò tali prove.

Ne sono riprova i rapporti nn. 035810/U.P. del 27-12-69, 035810/U.P. del 22-1-70, 035810/U.P. del 10-3-70 e la relazione di servizio dell'8-4-70 del brig. Trotta Domenico, secondo cui il Sottosanti, al momento della consegna della citazione del dott. Caizzi gli avrebbe riferito addirittura che l'assegno del 12-12-69 il Pinelli glielo avrebbe consegnato quale rimborso della spesa da lui sostenuta per l'acquisto di una cassetta metallica (evidentemente quella poi utilizzata per confezionare la bomba della B.N.A.) fatto per suo conto¹. Del resto non ci pare senza significato il fatto che la precipitazione avvenne terminato l'interrogatorio e mentre il commissario Calabresi stava sottoponendo al dott. Allegra, nell'ufficio di questi, il relativo verbale in un'atmosfera definita da tutti distesa.

In mancanza di qualsiasi causa prossima scatenante di impulso suicida è veramente difficile immaginare che Pinelli potesse decidere di porre in atto un gesto così grave, senza attendere il verdetto sulla sua sorte e

¹ Il brig. Trotta, come emerge dal confronto esperito dal G.I. Cudillo (v. fg. 75 vol. XIV, cart. 9) incorse in equivoco in quanto il Sottosanti accennò alla cassetta di cui all'articolo a firma «Zicari» pubblicato dal «Corriere della Sera» e parlò dell'assegno non in relazione alla cassetta, ma in relazione alla circostanza che al cassiere aveva fatto notare che abitava in luogo diverso da quello indicato sulla carta di identità per avere cambiato abitazione.

quando dopo pochi minuti avrebbe potuto essere rilasciato.

Non era assolutamente da escludersi infatti che il commissario Calabresi, rientrato nella stanza, avrebbe potuto ordinare il suo rilascio.

Perché allora non attendere quei pochi minuti, posto che nulla sarebbe cambiato ai fini della possibilità di porre in essere l'insano gesto?

L'ipotesi di malore - verosimile

L'ipotesi del malore è stata esclusa, sul piano tecnico-scientifico, e sul piano processuale.

Sul piano tecnico-scientifico sia per i periti che per i consulenti di parte, esso mal si concilierebbe con la proiezione orizzontale del corpo del Pinelli che, secondo le conclusioni dei periti, avrebbe raggiunto 4 metri dalla perpendicolare del balcone e secondo le conclusioni dei consulenti tecnici avrebbe raggiunto addirittura 5 metri dalla perpendicolare stessa.

Sul piano processuale, perché tutte le persone presenti nella stanza sostennero che Pinelli spiccò un vero e proprio salto, lanciandosi nel vuoto oltre la ringhiera. Ora, per quanto riguarda l'aspetto tecnico-scientifico, sia i periti che i consulenti tecnici nell'esaminare le risultanze degli esperimenti compiuti, al fine di trarre argomenti per accreditare od escludere l'una o l'altra ipotesi di precipitazione, sono partiti da un presupposto che, come s'è detto, è erroneo ed ha falsato tanto le argomentazioni quanto le conclusioni.

Aggiungeremo quindi solamente che dagli esperimenti eseguiti con il manichino, e precisamente dal primo lancio, è emerso che la proiezione orizzontale della precipitazione raggiunta dal corpo del Pinelli è facilmente raggiungibile con la sola forza viva conseguente alla rotazione del baricentro intorno alla parte superiore della ringhiera. Il manichino infatti tenuto sollevato e con i piedi a terra, a mezzo di una corda passata in un bozzetto collocato 330 cm. circa oltre la ringhiera, lasciato di colpo, non solo non toccò il cornicione del piano inferiore, ma ebbe una proiezione orizzontale di circa 3 metri.

Per quanto riguarda l'aspetto processuale osserva preliminarmente che dall'istruttoria è emerso che

esistevano al momento del fatto per il Pinelli condizioni favorevoli per un malore.

Egli, dalle 18,30 del 12 dicembre sino a pochi minuti prima delle 24 del 15 dicembre, fu sottoposto ad una serie di stress, non consumò pasti regolari e dormì solo poche ore, una sola volta steso in una branda.

Pinelli, infatti, fermato intorno alle 18,30 fu collocato in un salone del quarto piano dell'Ufficio Politico ove via via vennero accompagnati e lasciati i numerosi fermati, subì certamente l'emozione derivante dall'apprendere i particolari e l'efferatezza degli attentati e dal constatare che, ancora una volta, la Polizia concentrava quasi tutta la sua attenzione sui gruppi di sinistra ed in particolare sugli anarchici.

Alle 3 del mattino fu sottoposto al primo interrogatorio e sopportò lo stress non indifferente di dover operare la scelta fra il dire la verità e compromettere la speranza di libertà del compagno Pulsinelli, già detenuto da diversi mesi, e l'inventare un alibi che in seguito avrebbe potuto, per l'accertata falsità, rivolgersi contro di lui come prova d'accusa.

Rimase ancora nello stesso stanzone senza possibilità di stendersi e di beneficiare di un sonno ristoratore sino alle 23,30 del 13 dicembre, ora in cui venne accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura.

La mattina del 14 fu ricondotto nel salone dell'Ufficio Politico e subì lo stress dell'attesa di un nuovo interrogatorio.

Finalmente dopo le 20,40 e cioè dopo che il Gaviorno Pietro rese la sua deposizione (dal relativo verbale risulta che essa fu resa alla ore 20,30 del 14 dicembre 1969) subì ancora lo stress di un nuovo interrogatorio.

Il fatto che questa volta a chiedergli dell'alibi fosse un esperto funzionario anziché un sottufficiale e che gli facessero sottoscrivere il verbale dovette fargli capire se non proprio dargli la certezza, posto che la sera precedente era ufficialmente entrato nelle camere di sicurezza, che qualcosa nella vicenda dell'alibi non doveva essere andato secondo le sue previsioni.

Subì quindi ancora lo stress dell'attesa di un nuovo interrogatorio che, questa volta, la sua esperienza doveva suggerirgli non sarebbe stato solo diretto ad ottenere da lui elementi di prova contro il «sanguinario» Valpreda, ma anche a fargli fare ammissioni che lo compromettessero.

Il fatto che venissero man mano rilasciati tutti i compagni anarchici fermati dopo di lui, non dovette poi certo tranquillizzarlo.

Alle ore 19 del 15 dicembre, senza che avesse potuto beneficiare di un sonno ristoratore in un letto, fu chiamato di nuovo per l'interrogatorio.

«Valpreda ha confessato» esordì il commissario Calabresi. Era vero o era il solito «saltafosso» della Polizia?

Il dubbio dovette, quanto meno, sfiorargli la mente, se è vero che disse al Valitutti: «Se è stato un compagno lo uccido con le mie mani».

Ma non poteva concedersi il lusso di pensarci sopra; l'interrogatorio proseguiva e doveva prestare la massima attenzione alle domande che gli venivano rivolte; doveva ben meditare le risposte che andava dando per evitare di cadere in contraddizione e prestare così il fianco al gioco degli inquirenti.

La mancanza di sonno, di un'alimentazione adeguata (non aveva cenato ed i pasti da quando era in Questura erano costituiti da panini ripieni), le numerosissime sigarette fumate, dettero il loro contributo allo stato di stanchezza che ne derivò.

«Ogni tanto palesava momenti di assenza» (cart. I, vol. III p. 8 retro). «Il verbale fu rifatto tre o quattro volte in quanto il Pinelli non ricordava» affermava il commissario Calabresi all'udienza del 14-10-1970; «pur sembrandomi disteso Pinelli continuava a lamentare amnesie» dichiara ancora il ten. Lograno; «mi toccò più volte di strappare e di ripetere il verbale dato che il Pinelli patì varie amnesie... così che a causa di queste continue amnesie l'interrogatorio si protrasse sino attorno alle ore 24» dichiara infine il brig. Caracuta all'udienza del 28-10-70. Questo si legge nei verbali di udienza della I Sezione del Tribunale, a proposito delle condizioni fisiche del Pinelli nell'ultima fase dell'interrogatorio. E che in questa fase le condizioni del Pinelli fossero di estrema stanchezza, per le ragioni che abbiamo esposto, non pare vi sia motivo di dubitare. Ciò posto è opportuno precisare che nel termine malore ricompriamo non solo il collasso che, com'è noto, si manifesta con la lipotimia, risoluzione del tono muscolare e piegamento degli arti inferiori, ma anche l'alterazione del «centro di equilibrio» cui non segue perdita del tono muscolare e cui spesso si accompagnano movimenti attivi e scoordinati (c.d. atti di difesa).

È opportuno precisare pure che in medicina è pacifico che alterazioni del centro di equilibrio possono essere provocati da intossicazioni acute da fumo (e Pinelli aveva fumato moltissimo), da stati ansiosi e stressanti (e Pinelli aveva passato tre giorni di seguito in stato di stress), da *surmenage* (e Pinelli non si era pressoché riposato per tre giorni e si era mal nutrito).

Se appare quindi poco verosimile l'ipotesi di precipitazione per collasso in quanto, come si è già detto, il corpo si sarebbe afflosciato e sarebbe scivolato o lungo la parte interna o lungo la parte esterna della ringhiera urtando, verosimilmente e deformando il cornicione del piano inferiore, appare verosimile invece l'ipotesi di precipitazione per improvvisa alterazione del centro di equilibrio.

L'interrogatorio è terminato e nulla è emerso contro Pinelli, ma lo stato di tensione per lui non si allenta. Il commissario Calabresi si è allontanato senza dire una parola. Cosa deciderà di lui il dott. Allegra? Finirà a San Vittore con l'infamante marchio di complice di uno dei più efferati delitti della storia d'Italia o tornerà finalmente libero a casa?

Pinelli accende la sigaretta che gli offre Mainardi. L'aria della stanza è greve, insopportabile. Apre il balcone, si avvicina alla ringhiera per respirare una boccata d'aria fresca, una improvvisa vertigine, un atto di difesa in direzione sbagliata, il corpo ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto. Tutti gli elementi raccolti depongono per questa ipotesi.

La mancanza di qualsiasi indizio e di qualsiasi motivo di sospetto per l'omicidio volontario.

L'assenza di una qualsiasi causa scatenante l'impulso suicida.

L'assenza comprovata di una rincorsa per superare l'ostacolo.

Il brevissimo lasso di tempo fra il rumore dell'anta ed il grido di Mainardi da una parte ed il momento della precipitazione oltre la ringhiera dall'altra.

La presenza di fattori alteranti del centro di equilibrio.

La traiettoria molto prossima a quella derivante dalla sola forza viva della rotazione del corpo intorno alla ringhiera.

La sigaretta che precipita insieme al corpo.

Solo per completezza, aggiungeremo che le osservazioni contenute nel «parere pro ventate» si riferiscono all'ipotesi di malore con lipotimia e conseguente perdita del tono muscolare. Esse partono inoltre dai seguenti erronei presupposti:

1) fissano l'altezza della ringhiera dal pavimento in cm. 97 anziché in cm. 92;

2) non aggiungono all'altezza del Pinelli i cm. 3, che costituiscono il minimo d'altezza di una suola di scarpe, scarpe che Pinelli calzava al momento della precipitazione;

3) ritengono che l'esperimento di cui si è parlato fu eseguito tenendo il manichino sollevato, e non di poco, dal suolo. Il manichino venne tenuto invece con i piedi appoggiati al pavimento, come si desume chiaramente dal verbale di esperimento giudiziale in cui è scritto che la prima prova viene fatta «al fine di riprodurre, per quanto possibile, le modalità di caduta per malore di persona che perde i sensi mentre è affacciata» (v. fg. 238 retro vol. XIII in cart. 9). È chiaro infatti che una persona affacciata ha i piedi per terra. Non solo, ma quando è stato necessario, perché non si poteva desumere o presumere, come nella seconda prova, l'Ufficio ha esplicitamente detto che i piedi non toccavano il pavimento.

Ora, pacifico che il baricentro di una persona avente le caratteristiche fisiche del Pinelli, va fissato 55 cm. più in basso del vertice del capo, è evidente che esso baricentro, nella fattispecie, superava di almeno 23 cm. il limite della ringhiera (v. a tale proposito foto nr. 19 in cart. 3, vol. VII - fase. n. 4).

Ben poteva quindi la sola spinta impressa dal movimento istintivo di difesa portare il baricentro di cm. 30 oltre la ringhiera (così come venne portato nella prima prova eseguita con il manichino) e far percorrere al corpo nella precipitazione circa mt. 2,70 in linea orizzontale (distanza che il manichino nella prima prova raggiunse).

L'ipotesi di lancio volontario di corpo inanimato - assoluta inconsistenza

I Consulenti di parte, esaminate le risultanze degli esperimenti eseguiti con manichino riprodotto le stesse caratteristiche fisiche del Pinelli nei luoghi in cui si verificarono i fatti e con tuffatore sul bordo di una piscina ove era stata ricostruita finestra-balcone delle stesse dimensioni di quella dell'ufficio del commissario Calabresi, hanno vivacemente sostenuto che la traiettoria percorsa dal corpo di Pinelli nella caduta corrisponde a quella che avrebbe percorso un corpo inanimato lanciato da quattro persone.

Questa tesi già inverosimile per la mancanza di un qualsiasi movente da parte degli Ufficiali di P.G. presenti nella stanza del comm. Calabresi al momento della precipitazione (vedi quanto detto prima a proposito del segno di agopuntura, dell'orario di chiamata dell'ambulanza, del colpo di karaté e delle versioni contraddittorie degli Ufficiali di P.G. presenti nella stanza), appare priva di qualsiasi fondamento alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti sul «punto di caduta» del corpo di Pinelli.

Tutte le argomentazioni svolte dai Consulenti di parte e dei vari docenti di fisica, matematica, meccanica e geometria superiore che hanno firmato il «parere pro ventate» depositato in cancelleria il 21-10-1975 infatti, partono dal presupposto che il corpo di Pinelli percorse in linea orizzontale oltre quattro metri dalla verticale della finestra dell'ufficio del comm. Calabresi.

Tale distanza, mentre poteva essere tranquillamente raggiunta e superata con una spinta impressa contemporaneamente da quattro persone a corpo inanimato, non poteva essere assolutamente raggiunta, senza rincorsa, che nella specie non vi fu, da persona vestita, delle stesse caratteristiche fisiche del Pinelli.

Ora, come s'è visto nel paragrafo precedente, il corpo del Pinelli percorse in linea orizzontale non più di tre metri. La proiezione all'impatto era di circa mt. 2,60 che, anche a voler aggiungere i mt. 0,55 dal baricentro (cosa non esatta in quanto il corpo rimase in posizione pressoché parallela alla parete prospiciente) giungerebbe poco più oltre i tre metri.

Tale distanza, per unanime parere dei periti e degli stessi consulenti tecnici, è facilmente raggiungibile con slancio attivo, anche se modesto.

Né fondata appare l'ipotesi di due o più persone che trascinano il corpo inanimato, l'appoggiano sulla

ringhiera e sollevandolo per le gambe con movimento rotatorio, lo fanno precipitare oltre la ringhiera, nel vuoto.

In tale ipotesi infatti, poiché il baricentro sarebbe venuto a trovarsi in posizione adiacente alla parte esterna della ringhiera, l'apice del corpo avrebbe urtato con estrema violenza il cornicione quattro metri più sotto, sporgente di ben 80 centimetri dal filo della ringhiera stessa.

Avrebbero dovuto riscontrarsi di conseguenza, da una parte una notevole deformazione del rivestimento in lamiera del cornicione (simile se non pari a quella lasciata dal manichino durante gli esperimenti) e dall'altra notevoli lesioni al capo del Pinelli; deformazione e lesioni che invece non sussistevano dopo i fatti.

Conclusioni

Le considerazioni sin qui svolte impongono il proscioglimento degli imputati Lograno Savino, Panessa Vito, Caracuta Giuseppe, Mainardi Carlo e Mucilli Pietro, dalla imputazione loro ascritta al capo A), perché il fatto non sussiste.

Dall'esperita istruttoria, infatti, da una parte si sono rivelati privi di qualsiasi consistenza gli indizi ed i motivi di sospetto elencati nella denuncia e, dall'altra, nessun altro indizio, nessun altro motivo di sospetto è emerso.

E, è appena il caso di aggiungerlo, la mancanza assoluta di prove che un fatto è avvenuto equivale, nel nostro sistema processuale, come in quello degli altri Stati più progrediti, alla prova che un fatto non è avvenuto.

Le altre imputazioni

L'imputazione di omicidio colposo

Come si è detto, il 15 settembre 1971 il Procuratore Generale richiese di procedere nei confronti del dott. Luigi Calabresi per il delitto di omicidio colposo di cui al capo D) della rubrica.

Tale imputazione veniva mossa sul presupposto che Pinelli si fosse suicidato perché a seguito delle domande «ad

effetto» rivoltegli dal Calabresi si era convinto che la Polizia era a conoscenza di gravi elementi in ordine a sue responsabilità per la strage del 12 dicembre 1969 o per precedenti attentati o comunque in ordine a responsabilità degli anarchici in relazione alla strage stessa.

Al commissario Calabresi si addebitava la colpa consistente nell'aver omesso, ad interrogatorio ultimato, di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza e la custodia del fermato, in particolare di disporre che lo stesso venisse adeguatamente custodito in un locale interno dell'edificio a tal uopo adibito o, quanto meno, che venisse strettamente sorvegliato a vista da personale specificatamente incaricato.

Prima di passare all'esame delle imputazioni va subito detto che l'esperita istruttoria lascia tranquillamente ritenere che il commissario Calabresi non era nel suo ufficio al momento della precipitazione.

Tutti i testimoni presenti al quarto piano dell'Ufficio Politico sono stati concordi su tale punto, ad eccezione dell'anarchico Valitutti, che si trovava nel salone dei fermati.

Egli infatti escluse, in maniera categorica, di aver visto passare, negli ultimi quindici minuti precedenti la precipitazione il commissario Calabresi attraverso il breve tratto di corridoio che una finestra aperta nella parete del salone dei fermati gli consentiva di vedere, tratto che il commissario Calabresi avrebbe dovuto necessariamente percorrere dal suo ufficio per raggiungere l'ufficio del dott. Allegra.

Ora, a prescindere da ogni considerazione sull'attendibilità dell'una o delle altre testimonianze, va detto che, nell'economia della versione ufficiale del suicidio data dalla Polizia e di cui si è detto prima, calzava molto meglio, ai fini del rapporto di casualità fra la contestazione ed il gesto disperato del colpevole, la figura del commissario Calabresi presente nella stanza.

Se Calabresi fosse stato presente non si riesce a vedere quindi perché, ufficialmente, si sarebbe dovuto dire che egli non c'era, con tutti i notevoli rischi derivanti dal probabile crollo della menzogna (se non altro per la presenza di varie persone appartenenti a diverso Corpo di Polizia).

D'altra parte è veramente difficile sostenere e ritenere che il Valitutti, pur ammettendo che la sua attenzione fosse stata destata dai sospetti rumori sentiti (rumori che in mancanza di prova diversa devono attribuirsi, data l'ora di collocazione, alla reazione motoria, che normalmente segue al termine di uno stato di attenzione e tensione, delle numerose persone presenti nella stanza al momento in cui il dott. Calabresi terminò di dettare il verbale) dopo un quarto d'ora, non possa essersi distratto neppure per quelle poche frazioni di secondo occorrenti al commissario Calabresi per attraversare il breve tratto di corridoio che la finestra nel salone dei fermati consentiva di vedere.

Ciò premesso osserva che il commissario Calabresi va prosciolto perché il fatto non costituisce reato.

Dall'esperita istruttoria è emerso infatti:

- 1) che le cosiddette contestazioni ad effetto non crearono e non potevano creare nel Pinelli il convincimento che la Polizia fosse in possesso di gravi elementi d'accusa nei confronti suoi o del movimento anarchico;
- 2) che non è verosimile che Pinelli si sia suicidato;
- 3) che la precipitazione non fu preceduta da alcun segno che potesse lasciar prevedere che stava per accadere;
- 4) che la dinamica del passaggio del corpo oltre la ringhiera si esaurì nel volgere di frazioni di secondo.

Ciò posto e pacifico che neppure i poliziotti ed in particolare il dott. Calabresi potevano ritenere che Pinelli fosse o potesse considerarsi «incastrato», appare evidente che, per la mancanza della «prevedibilità dell'evento» elemento che, com'è pacifico interrompe il rapporto di causalità fra un'azione od omissione e l'evento, nella specie non ricorrono gli estremi del reato contestato.

E appena il caso di aggiungere che, poiché sono state compiute tutte le indagini istruttorie, questa formula di merito deve prevalere su quella di improcedibilità per estinzione del reato ex art. 150 c.p.

L'accusa di arresto illegale mossa al dottor Allegra - Proscioglimento perché il reato è estinto per intervenuta amnistia

L'accusa mossa dalla Procura Generale al dott. Allegra, dirigente al tempo dell'Ufficio Politico della Questura di Milano, è quella di aver trattenuto, in qualità di fermato, dalla sera del 12 dicembre alla mezzanotte del successivo giorno 15, cioè per un tempo di gran lunga superiore a quello strettamente necessario per il suo interrogatorio Giuseppe Pinelli e di aver omesso di farlo tradurre, immediatamente dopo l'interrogatorio stesso, nelle carceri giudiziarie a disposizione del Procuratore della Repubblica, agendo in aperta violazione di quanto disposto dall'art. 238 c.p.p.² e quindi con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni di Ufficiale di P.G. Non v'è dubbio che il dott. Allegra commise i fatti a lui addebitati.

Egli si è difeso assumendo che il Pinelli, al pari di numerose altre persone appartenenti a frange estremistiche sospettate di compiere atti di terrorismo, la sera del 12 dicembre fu invitato a presentarsi in Questura per fornire il suo alibi e successivamente all'interrogatorio, avvenuto nella stessa notte su tale punto, tacitamente invitato a non lasciare lo stanzone dell'Ufficio Politico, sino a che gli Ufficiali di P.G. incaricati delle indagini non lo avessero controllato. Solo dopo la deposizione di Gaviorno Pietro, e cioè allorché risultò provato che il suo alibi era falso, fu formalmente fermato.

Al momento in cui precipitò dal balcone dell'ufficio del dott. Calabresi era ancora in corso il suo interrogatorio che, per le circostanze eccezionali, per la complessità dei fatti da contestare e per l'insufficienza del personale destinato alle indagini, si era necessariamente svolto in più riprese e protratto oltre i normali limiti.

² L'art. 238 c.p.p., nella formulazione vigente al tempo dei fatti, disponeva: «Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è fondato sospetto di fuga, gli Ufficiali o gli Agenti della Polizia Giudiziaria o della Forza Pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e gli Ufficiali possono trattenere i fermati per il *tempo strettamente necessario* per l'interrogatorio dopo il quale *devono* farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie.

«L'Uff. di P.G. che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediatamente notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al Procuratore della Repubblica.

«Lo stesso Uff. di P.G., nelle 48 ore dal fermo, deve comunicare alla medesima A.G. i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

«...[omissis]...».

Tale assunto, alla luce delle precise risultanze processuali, appare destituito di fondamento.

Il verbale di fermo del Pinelli, infatti, fu redatto alle ore 10 del 14 dicembre 1969 e nello stesso giorno ne fu data comunicazione al Procuratore della Repubblica.

Poiché a quell'ora di quel giorno non erano ancora stati sentiti dalla Polizia né Gaviorno Pietro né Gaviorno Mario che furono sentiti rispettivamente alle ore 20,30 e alle ore 21,15 del 14 dicembre 1969, è evidente che il dott. Allegra ritenne di poter procedere al fermo del Pinelli, in forza di indizi diversi da quello derivante dall'alibi falso ed in definitiva che considerò lo stesso Pinelli gravemente indiziato del delitto di strage appena avvenuto sin dal momento in cui ordinò il suo accompagnamento in Questura, quanto meno, sin dal momento in cui constatò che Pinelli aveva dato un alibi non inconfutabile.

La riprova di tanto del resto si ha nella circostanza, documentalmente provata, che Pinelli alle ore 23,30 del 13 dicembre fu accompagnato e rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura e nel fatto che lo stesso dott. Allegra, nel rapporto trasmesso all'Autorità Giudiziaria, indicò, oltre quello relativo all'alibi, una serie di altri indizi (vedi rapp. 035810/U.P. del 27-12-69 e del 10-3-70).

Né si può dire che la carenza di personale e la complessità dei fatti da contestare impedì di tradurre immediatamente Pinelli nelle carceri giudiziarie. Il Pinelli, infatti, la notte tra il 14 ed il 15 dicembre 1969, quando cioè l'ufficio era già a conoscenza di tutti gli indizi ivi compreso quello derivante dalla deposizione di Gaviorno Pietro (in mancanza dell'ora che non fu segnata sul verbale deve ritenersi attendibile la deposizione del Valitutti, tra l'altro mai smentita, secondo cui l'interrogatorio avvenne nella notte tra il 14 ed il 15 dicembre) fu interrogato a lungo da un esperto funzionario il dott. Pagnozzi.

Non solo, ma per esplicita ammissione dello stesso dott. Allegra l'interrogatorio del successivo 15 dicembre non fu fatto al fine di contestare al Pinelli gli elementi di accusa raccolti, ma al fine di ottenere da lui elementi di prova a carico di Valpreda riconosciuto quella mattina in fotografia dal teste Rolandi come la persona che egli aveva accompagnato con il taxi alla Banca Nazionale dell'Agricoltura pochi minuti prima dell'esplosione.

Ciò premesso osserva che le argomentazioni svolte dal difensore del dott. Allegra in ordine alla preclusione dell'esercizio dell'azione penale e le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale in ordine alla mancanza, nella fattispecie, dell'elemento psicologico del reato, non possono essere condivise.

Ha sostenuto il difensore del dott. Allegra che l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata in quanto il Procuratore Generale, titolare tanto dell'azione disciplinare di cui all'art. 229 c.p.p. quanto dell'azione penale, riconoscendo, in base agli stessi elementi ora al vaglio di questo Giudice, che nel comportamento del dott. Allegra non solo non ricorrevano gli estremi del dolo ma neppure quelli della colpa, avrebbe «consumato» l'esercizio dell'azione penale, allorché deliberò di non esercitare l'azione disciplinare.

Ora, a parte qualsiasi altra considerazione, è certo che il Procuratore Generale non consumò e non poteva consumare l'azione penale.

L'originario testo dell'art. 74 c.p.p., che consentiva al P.M., allorché riteneva manifestamente infondata la notizia criminis, di disporre direttamente l'archiviazione degli atti, è stato modificato sin dal lontano 1944 con il D.D.L. n. 288, nel senso che il P.M., nello stesso caso ha il potere-dovere di richiedere al G.I. di pronunciare decreto. Il G.I. poi non è vincolato dalla richiesta ma ha il potere di disporre invece che si proceda con istruttoria formale.

Ritenere quindi nella fattispecie «consumata» l'azione penale, significherebbe far rivivere, anche se limitatamente ad una determinata categoria di persone ed in determinate ipotesi, una norma chiaramente incostituzionale che, per le possibilità evidenti di abusi e di arbitri cui poteva dar luogo, fu immediatamente abrogata dopo la caduta del fascismo.

D'altra parte è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'azione penale non può mai ritenersi consumata per la semplice pronuncia di un decreto di archiviazione.

Ha sostenuto poi il P.G. nella sua requisitoria che nella fattispecie mancherebbe l'elemento psicologico del reato in quanto sarebbe mancata la volontà del dott. Allegra di eseguire un arresto od un fermo del Pinelli e cioè l'intenzione di privare il Pinelli della sua libertà personale nelle forme dell'arresto o del fermo, per

metterlo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, volontà ed intenzione caratterizzante il dolo del reato previsto e punito dall'art. 606 c.p., quanto meno sino al momento in cui, alle ore 10 del giorno 14 dicembre venne elevato regolare verbale di fermo.

Egli infatti non avrebbe trattenuto le numerose persone portate in Questura, tutte appartenenti a determinate frange politiche estremiste che potevano in qualche modo essere implicate negli attentati o essere a conoscenza di notizie utili per l'individuazione dei responsabili, al fine di metterle a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ma al fine di raccogliere dall'esame delle persone stesse, una serie di primi elementi che consentisse la formulazione di un'ipotesi di colpevolezza a carico di alcuno o costituisse, comunque, l'abbozzo di una traccia da seguire nelle indagini appena iniziate. Queste stesse persone, del resto, per lo sdegno e l'emozione sollevati dalla strage, erano pronte a rinunciare spontaneamente, per il tempo strettamente necessario, alla libertà di movimento, pur di facilitare e coadiuvare in qualche modo i compiti delle forze dell'Ordine.

Ora, la norma di cui all'art. 606 c.p. tutela da una parte l'interesse alla libertà personale, costituzionalmente sancito dall'art. 13 e dall'altra quello della pubblica amministrazione contro gli abusi dei propri funzionari.

Gli elementi materiali del reato sono costituiti da qualsiasi forma di privazione della libertà personale (arresto-fermo di P.G. - arresto per misura di sicurezza o in genere di polizia) e dall'abuso di potere, consistente in qualsiasi violazione delle norme che regolano appunto il fermo, l'arresto e le relative procedure.

L'intenzione di mettere o tenere l'arrestato o il fermato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria costituisce presupposto (e non elemento psicologico) del reato. E' evidente infatti che ove questa intenzione mancasse si verterebbe nell'ipotesi, ben più grave, di sequestro di persona aggravata dalla qualità di Pubblico Ufficiale e dall'abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (art. 605 c.p. n. 2).

L'elemento psichico consiste nella coscienza e volontà di privare il soggetto passivo della libertà personale, nelle forme e con l'intenzione di cui si è detto, sapendo

di abusare in tal modo dei poteri inerenti alle proprie funzioni.

Ciò posto non pare che si possa mettere in dubbio che il dott. Allegra, allorché nella mattina del 14 dicembre, letto il verbale di interrogatorio reso dal Pinelli al brig. Mainardi alle ore 3 del 13 dicembre 1969 e valutato che il Pinelli medesimo era raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, ne dispose il fermo, poi formalizzato da un sottufficiale con il verbale allegato agli atti, omettendo di disporre che il fermato fosse trasferito immediatamente alle carceri giudiziarie fosse consapevole di agire in aperta violazione dell'art. 238 c.p.p.

Se è verosimile, infatti, che prima di tale momento egli ignorasse che il Pinelli fosse stato trattenuto in Questura fin dal pomeriggio del 12 dicembre 1969, è assolutamente inconcepibile che egli, nel valutare gli indizi a carico del Pinelli, non abbia tenuto conto anche del comportamento di questi nelle ore immediatamente successive agli attentati stessi e non abbia di conseguenza avuto piena consapevolezza, per esserne stato informato dai propri dipendenti, dell'ora e del giorno del fermo.

Non solo, ma non può mettersi in dubbio che egli, violando l'art. 238 c.p.p., abusò ancora dei propri poteri allorché dispose che il Pinelli venisse trattenuto in Questura, dopo aver appreso della deposizione resa da Gaviorno Pietro e del nuovo interrogatorio reso dal Pinelli al dott. Pagnozzi.

Che egli ciò facesse con l'intenzione di mettere il fermato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria è provato dalla comunicazione del fermo.

Che egli fosse consapevole di agire con abuso dei poteri inerenti alla propria funzione è provato dal fatto che il giorno 15 successivo dette precise disposizioni al dott. Calabresi sull'oggetto dell'interrogatorio e ne seguì lo svolgimento.

Egli quindi non poteva in quel momento ignorare che Pinelli era ormai fermato da più di 48 ore, termine massimo entro il quale la Magistratura doveva essere messa in grado, a norma dell'art. 238 c.p.p., di verificare la legittimità del fermo.

Ed è appena il caso di dire che l'eventuale tacito consenso del Pinelli, peraltro impossibile ed irrilevante dopo le ore 10 del 14 dicembre in cui fu formalizzato il fermo, non può fungere da scriminante, da una parte

perché si sarebbe trattato non di consenso ma di obbedienza passiva, e dall'altra perché nessuno può validamente disporre dell'interesse della pubblica amministrazione a che i Pubblici Ufficiali non abusino dei poteri inerenti alle loro funzioni.

Ciò posto osserva che l'azione penale per tale reato non può più essere esercitata. Esso infatti è rimasto estinto per effetto dell'amnistia concessa con D.P.R. 22-5-70 n. 283.

L'accusa di calunnia mossa all'avvocato Smuraglia - Proscioglimento

Per quanto riguarda l'accusa di calunnia mossa all'avv. Smuraglia osserva il G.I. che non vi può essere dubbio che egli sottoscrisse l'atto di denuncia, non in qualità di denunciante ma al fine di autenticare la firma della vedova Pinelli.

La denuncia formalmente redatta in prima persona dalla vedova Pinelli fu presentata infatti nella segreteria della Procura Generale dal solo avv. Smuraglia.

Chiaro quindi che egli, spontaneamente, o a richiesta del funzionario della segreteria della Procura Generale, sottoscrisse l'atto al solo fine di attestarne l'autenticità e la provenienza dalla sua assistita.

Ciò nonostante, e poiché da una parte la vedova Pinelli ha dichiarato che la denuncia, anche se fu solamente lei a prendere la decisione di presentarla, dopo la ricusazione del Giudice Biotti e dopo averne adeguatamente valutato l'opportunità in casa di amici, fu poi nella sostanza materialmente redatta dall'avv. Smuraglia e, dall'altra non appare destituita di fondamento l'argomentazione dell'avv. Lener, secondo cui solo un tecnico, quale era l'avv. Smuraglia, poteva dallo studio dei procedimenti penali relativi alla morte di Giuseppe Pinelli ed alla diffamazione, a mezzo stampa, del commissario Calabresi, ricavare gli argomenti esposti nella denuncia, ritiene questo Giudice di dover entrare nell'esame del merito.

Ha sostenuto l'avv. Lener che poiché gli elementi indicati nella denuncia, chiaramente effetto di travisamenti e distorsioni della realtà processuale, erano stati presentati come vere e reali risultanze degli accertamenti già eseguiti dall'Autorità Giudiziaria, non poteva mettersi in dubbio che l'avv. Smuraglia, nel

redigere la denuncia stessa, avesse agito con la consapevole certezza di accusare, di gravissimi ed infamanti reati, persone che sapeva innocenti.

L'assunto è destituito di fondamento non solo in relazione alla parte di denuncia relativa agli abusi commessi dal dott. Allegra in ordine al fermo del Pinelli, come si desume chiaramente da quanto si è detto nel capitolo precedente, ma anche in relazione alla parte di denuncia relativa all'accusa di omicidio volontario.

Dopo quanto si è diffusamente esposto e considerato, è sufficiente rilevare ancora a tale proposito:

- che soltanto nel corso di questa formale istruttoria, con il sequestro del registro delle chiamate d'ambulanza presso la Centrale operativa dei Vigili Urbani, con il sequestro della fotografia dell'orologio della Questura scattata dai giornalisti subito dopo il fatto, con l'esecuzione di un esperimento giudiziale sui tempi di percorrenza dell'ambulanza e con l'esame di numerosi testimoni, è stato provato che l'ambulanza non fu chiamata prima della precipitazione del Pinelli;

- che soltanto nel corso di questa formale istruttoria è stato chiarito che «l'area grossolanamente ovalare» riscontrata alla base del collo del cadavere del Pinelli dai primi periti non era da attribuirsi ad azione confusiva. Il Collegio peritale nominato nel corso del dibattimento a carico di Pio Baldelli infatti, era stato costretto a rispondere con riserva ai quesiti posti, perché non era stato loro demandato di esaminare, oltre gli atti compiuti dai precedenti periti, i reperti istologici ancora conservati presso l'Istituto di Medicina Legale, reperti che solo questo Giudice mise a loro disposizione;

- che soltanto nel corso di questa formale istruttoria è stata sequestrata la cartella clinica redatta in relazione al ricovero del Pinelli dai sanitari dell'Ospedale Fatebenefratelli, è stato sentito il personale presente al momento del ricovero stesso e sono state acquisite le copie del «Corriere d'Informazione» sulle quali era pubblicata la foto del Pinelli, ritratto nel pronto soccorso dell'Ospedale mentre gli veniva praticata la fleboclisi. Il P.G. ha osservato a tale

proposito che all'avv. Smuraglia, attento lettore di giornali, non poteva sfuggire la circostanza.

L'assunto non pare convincente posto che la stessa circostanza sfuggì all'avv. Lener ed alla stessa Polizia tant'è vero che le copie del quotidiano non furono prodotte nel dibattimento a carico di Pio Baldelli.

- che infine soltanto nel corso di questa formale istruttoria è stato accertato che l'alibi del Pinelli era falso.

Si impone pertanto proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

Dispositivo

p. q. m.

In parziale difformità dalla conclusione del P.M.;
Letto ed applicato l'art. 378 c.p.p.;

DICHIARA:

Non doversi procedere a carico di CALABRESI Luigi, LOGRANO Savino, PANESSA Vito, CARACUTA Giuseppe, MAINARDI Carlo, MUCILLI Pietro in ordine alla imputazione loro ascritta al capo A) perché il fatto non sussiste.

DICHIARA:

Non doversi procedere a carico di ALLEGRA Antonino in ordine all'imputazione di cui al capo B) perché estinto il reato per intervenuta amnistia.

DICHIARA:

Non doversi procedere a carico di CALABRESI Luigi e SMURAGLIA Carlo in ordine alle imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi C) e D) perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Milano il 27 ottobre 1975.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
dr. Gerardo D'AMBROSIO

